DLVI. SEDUTA

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1950

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 21641

Disegni di legge:

(Deferimento a Commissioni permanenti) . . 21651

(Trasmissione) 21651

(Rimessione all'Assemblea) 21652

Disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise » (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione):

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 21652, 21667

NOBILI 21664

MAGLIANO 21664, 21667

MERLIN Umberto, *relatore di maggioranza* . 21666, 21669

MAZZONI 21667

LUCIFERO 21667

VENDITTI 21668

(Votazione a scrutinio segreto) 21668

(Risultato di votazione) 21669

Interpellanza (Annunzio) 21669

Interrogazioni (Annunzio) 21669

Mozioni (Annunzio) 21669

Per la morte di Carlo Alberto Salustri:

PRESIDENTE 21641

CINGOLANI 21642

SPALLICCI 21644

ORLANDO 21645

VENDITTI 21647

BERGAMINI 21647

PERSICO 21648

LAVIA 21649

ALBERTI Giuseppe 21649

LUCIFERO 21650

PROLI . . . . . *Pag.* 21650

CARRARA 21651

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 21651

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 21651

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *Segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Azara per giorni 3, Bellora per giorni 3, Miceli Picardi per giorni 1, Mastino per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Per la morte di Carlo Alberto Salustri.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Signori senatori, ho il vivo dolore di annunziare al Senato la morte di un collega che solo recentemente era entrato a far parte del nostro Consesso: Carlo Alberto Salustri.

Nato a Roma 79 anni fa, e precisamente il 26 ottobre 1871, egli ha dedicato l'intera sua

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

vita alla poesia: fedele spiritualmente ad essa, è vissuto, anche materialmente, solo della poesia, non possedendo beni di fortuna. E soltanto per i suoi versi il nome di Trilussa (lo pseudonimo anagrammatico che egli usò sempre nelle sue pubblicazioni) è oggi famoso non solo a Roma e in Italia, ma anche in Europa e nel mondo.

Il dialetto romanesco, nel quale egli ha sempre scritto, può sembrare uno strumento di espressione angusto, preclusivo di una vasta diffusione della sua opera. Ma l'altezza della ispirazione poetica, l'universalità dei sentimenti che muovono la sua poesia, la perfezione della forma, hanno vinto l'apparente limitatezza dello strumento espressivo. Degno continuatore, per il valore della sua ispirazione, del Belli e del Pascarella, si è tuttavia liberato completamente dall'imitazione di forme tradizionali, il cui peso è sempre molto forte nella poesia dialettale. La sua poesia non è strettamente legata, come quella del Belli, alla vita popolare romana, ma è l'espressione moderna dello spirito romanesco: satira pungente, a volta a volta amara o giocosa, che maschera sotto un apparente scetticismo la profonda eticità, timorosa di corrompersi in un'espressione retorica. Con questo spirito Trilussa ha seguìto le vicende morali e politiche dell'Italia con favole ed epigrammi, smascherando argutamente le ipocrisie del costume sociale. Altre volte la sua poesia si è invece adagiata in una serena contemplazione, pensosa e riflessiva, che raggiunge spesso i più alti traguardi dell'Arte.

Il Senato ha oggi il dolore di perdere un uomo libero e indipendente, mai legato a scuole o partiti, un suo membro che aveva appena acquistato e che per un'amara ironia della sorte non aveva ancora avuto il piacere di salutare tra le mura di palazzo Madama. Ma non è retorica affermare che il suo spirito rimane tra noi, perennemente vivo nella sua poesia, che è la voce della saggezza popolare: una voce di onestà, di fierezza, di umanità. (*Generali applausi*).

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come senatore romano, come consigliere comunale di Roma, come amico, come vivente nel fascino delle tradizioni, del costume, della storia di questa nostra città, contemporanea di tutte le età, io mi unisco ai sentimenti che hanno ispirato le parole mirabili del nostro Presidente. Noi speravamo tutti di vedere Trilussa nell'Aula: egli non ha avuto il conforto di avere questo ufficiale, solenne, pubblico riconoscimento del suo immenso valore e del valore della sua pedagogia, poichè la sua è stata una grande pedagogia. E noi non abbiamo avuto la soddisfazione di averlo tra di noi.

Questa mane mi sono recato alla sua casa, innanzi alle sue spoglie, in quella bizzarra sua dimora piena di ninnoli, di ricordi, di autografi, di vecchie stampe romane, di attestazioni degli umili e dei grandi al suo ingegno, al suo spirito vivace, nel quale pareva rivivessero Marziale e Giovenale. Ho pensato a quanto egli avesse goduto e sofferto in quel suo rifugio di artista, egli, che purtroppo non aveva legami di sangue nel mondo, ma che nel mondo passò sempre fra simpatia e alti riconoscimenti del suo valore. Innanzi alle sue spoglie io ho ricordato — e pareva che li pronunciasse con le sue labbra esangui — quei versi riassuntivi di tutta una vita: « Pe' conto mio la favola più corta — è quella che se chiama gioventù — perchè c'era una volta — e adesso non c'è più —. E la più lunga? È quella della vita: — la sento raccontà da che sto ar monno, — e un giorno forse cascherò dar sonno — prima che sia finita... ».

Così si è addormentato, alle prime luci dell'alba di questa ultima sua giornata; così egli ha posto la parola *finis*, quella stessa parola con la quale ha intitolato i suoi brevi versi, ad una vita che ebbe una giovinezza dura. Forse infatti non molti sanno che quando questo giovinetto cominciò a poetare, ebbe contro di sè tutte le scuole romane e romanesche e fu violentemente e volgarmente attaccato. Proprio questa mattina ho riveduto in un volume di versi di Chiappini — che pur è stato un poeta romanesco di un certo valore — fra la fine del potere temporale e il principio della vita di Roma capitale — tre strofette di una inaudita ferocia contro questo giovinetto, che aveva osato poetare su di un umile giornale, che ancora oggi vive, fino a chiamarlo Triburzio, fino ad invitarlo a mettersi una pietra

al collo ed a buttarsi da ponte Sisto, fino a dubitare — e qui c'è un riconoscimento dell'alto suo valore — che dietro di lui si nascondesse qualcuno che, servizievolmente, gli martellasse i versi. Ma l'opinione pubblica presto gli rese giustizia: l'ostilità aperta e beffarda dei poeti romaneschi del suo tempo doveva presto cessare. Anch'egli cantava l'amore, il dolore, martellava l'ira popolana e, nei primi tempi, anch'egli sdolcinava il suo canto nelle serenate delle varie « Tuta » o « Nina ». Ma si presentiva in lui il rivoluzionario, e soprattutto l'artista vero che si sarebbe presto liberato dalle scorie della imitazione e della scuola.

Tutti considerano ormai il Belli come il grande maestro della poesia vernacola. Del resto il Belli non volle altro che, scultore michelangiolesco, lasciare il suo « monumento » di quella che era al suo tempo la plebe romana. E grande cosa egli fece. Ed il Pascarella, sul ritmo della tradizione belliana, volle cantare con felici anacronismi storici non soltanto la vita comune svolgentesi nei rioni popolari romani, ma la grande avventura colombiana e meno felicemente, forse, la grande epopea del Risorgimento italiano, la quale voleva forse una immediata improvvisazione, una immediata richiesta del giudizio del pubblico senza il lavoro di muto, lungo, freddo cesello. Imitatori ne ebbero il Belli, il Pascarella, tanto in veste letteraria, quanto in veste popolare, fino tra i poeti a braccio; ma la grande rivoluzione del Trilussa fu quella di accostarsi alla realtà della lingua e all'anima popolare, nuova nel fondo, nel secolo nuovo. Il dialetto romanesco ormai come dialetto specifico differenziato è morto, non è rimasta che una cadenza dura, solenne, direi, musicale di quello che oggi è il linguaggio comune del borghese romano e del popolano di Trastevere, con qualche parola antica rimasta nel linguaggio. Ma questa forza di vita scandita nel verso, nel periodo, Trilussa l'ha riempita del suo genio; non è più la poesia vernacola di minuti sentimenti consuetudinari, e propria del popolo di Roma e di Trastevere, ma il poeta sale da una visione più alta, più ampia ad un suo giudizio più sicuro, direi più distaccato, più universale.

I sentimenti sono sempre quelli: l'odio, l'amore, il dolore, la miseria, la povertà rassegnata, l'impudenza, il vizio, la virtù, l'amarezza, un ottimismo fuggevole, un pessimismo radicato; ma il distacco del poeta, direi, era stato reso più sensibile dall'entrata in scena degli animali. A differenza di Esopo, a differenza di Fedro, e, tra i moderni, più semplice e più drastico del moderno Esopo del Pancrazi, ci fa vedere la società degli animali muoversi, agitarsi, amare, odiare, trafficare, truffare, tradire, osare e subire violenze, fingere come la peggiore società degli umani; ma la bontà innata del poeta dà anche a questo mondo di passioni pesanti, un lampo di poesia: è la colomba che sfiora il fango, ma che volando si lancia verso il cielo, è la tartaruga travolta e rovesciata da un uragano, ma che muore guardando le stelle, è la tigre che rabbrividisce e piange di fronte al delitto di una infanticida.

Con l'andare degli anni la poesia di Trilussa diventa espressione di una maturazione che chiamerei universale: rimane un fondo pessimista, ma il passare degli anni, forse le delusioni, forse le sfrondate illusioni, ne fanno un uomo nel cuore della mischia, eppure al di sopra della mischia, che raccoglie in sè tutti i sentimenti del mondo, ma che ne irride l'effimero. Le vecchie retoriche cadono per lui a brandelli sotto il suo bulino di incisore di acqueforti, più che di scrittore di versi: i tiranni e i demagoghi, le plebi servili e le astute plebi ribelli, fanfare che si spengono nel buio e nel freddo di tramontate potenze terrene, aquile che si riducono in un gallinaro. Ma la profonda bontà dell'uomo, la sentimentale gratitudine per chiunque nella vita gli abbia donato un'ora gioconda, l'anima tradizionale italiana che in lui aveva sempre schietti e nobili palpiti di alto lirismo, superavano il mondo che egli, dominandolo, punzecchiava, criticava, giudicava. Potè così farci sentire la commozione profonda del cieco che nella sua notte fonda « s'aricordava che da cratura — la madre gliè diceva: — lì c'è un Cristo — pregalo sempre e non avè paura », e il cieco « pregava sempre — anche quanno il Cristo non c'era più » —: e così con umano sentimento, canta le foglie di rosa che coprono le ferite della quercia abbattuta dal fulmine: e la felicità è tutta racchiusa in brevi, pochi versi: « C'è un'ape che se posa — su un bot-

tone de rosa — lo succhia e se ne va; — tutto sommato la felicità — è una piccola cosa ».

L'uomo Trilussa, il cittadino Trilussa, fu degno della sua poesia. Noi siamo tutti al corrente, ancora vibranti per l'arte sua come si è espressa nella sua satira politica, l'unica libera nel ventennio tragico. Poteva egli così morire, facendo proprio il testamento di un suo personaggio: « Lascio l'augurio de piantà la boria — pe vive in pace e seguità la strada — senza bisogno de nessun pennacchio — ma sempre a testa ritta! ». Romano, innamorato di Roma, senza indulgere a romanticismi, e sdegnosamente buttando all'aria scenari di cartone, fu sempre fedele all'alta missione nel mondo di Roma e d'Italia. Certo, nel rapido trapasso, avrà veduto balenare questa sua grande e divina Madre che anche da lui, dal suo canto e dalla sua passione, si attendeva qualcosa, come egli intravide in un suo ultimo sogno: « Ma ner fonno si intravede — una donna nella posa — de chi aspetta quarche cosa — dall'Amore e dalla Fede ». (*Approvazioni*).

SPALLICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLICCI. Desidero portare solo un mazzo di garofani rossi, circondati dalle nostre edere simboliche, sulla salma del poeta testè estinto. E vorrei, non soltanto a nome del Gruppo repubblicano, per cui io parlo in questo momento, ma anche a nome della vecchia amicizia che mi legava al poeta ed anche per una certa colleganza nel campo della poesia quando, ancora matricolino dell'Università di Bologna, seguivo, con la compagnia di recitanti nei vari dialetti d'Italia, Trilussa, l'autore delle favole, ed accanto a lui l'indimenticabile Berto, che il nostro amico vice-presidente Alberti ben ricorda. Accanto all'autore petroniano, ridanciano, Alfredo Testoni, ero anche io, ultima ruota del carro a fianco suo, e l'aspro consonantico dialetto romagnolo tentava di adeguarsi con le minime penne al volo dell'aquila del poeta e dei poeti che mi accompagnavano.

Quando siamo andati a trovarlo recentemente — siamo andati a portargli il saluto del Gruppo repubblicano del Senato e della Camera dei deputati — già avevamo visto con occhio di medico che quella sua mano affusolata già fredda non doveva essere stretta qui tra noi, non doveva sentire egli l'applauso che ha accolto gli altri illustri colleghi che sono venuti qui dentro. Egli era ormai lontano, la voce del cantore non era più quella. Però ci eravamo ricordati allora che questo atto di gratitudine nazionale aveva portato qualche cosa all'anima sua di poeta. Ricordavamo la poesia su Cristoforo Colombo, in cui sono tutte le angustie dell'animo dello scopritore dell'America: va bene cerimonie e commemorazioni, « ma quando è vivo non lo fate piagne ». Non fate piangere l'autore, il poeta.

Sì, avevamo ricordato questo, avevamo veduto in lui il lampo della antica giovinezza. Non per angustie o per piccinerie di bottega eravamo andati a portargli il saluto del Partito, quasi a dirgli: vieni qui nel nostro gruppo, se mai un poeta come Trilussa si fosse potuto tesserare, Trilussa con il suo sarcasmo beffardo, per cui era così incline a lanciare le frecce contro i nemici della libertà ed anche contro gli amici suoi. L'amico Conti ci diceva poco fa che egli era in mezzo ai popolani repubblicani di Trastevere e si sentiva repubblicano. Eppure in una delle sue poesie che tutti quanti ricordano, l'aquila regina raccoglie gli omaggi del gabbiano ed a un dato momento gli chiede: « quanto bene mi vuoi? ». E poi guardando il volo del gabbiano verso il mare: « non sarà mica un repubblicano? ».

Ecco, non vorrei che la salma del poeta si levasse dal suo letto di morte per dirci: non voglio commemorazioni, e con quel suo « aò » romanesco mi tappasse la bocca e aggiungesse: « Non dire troppe ... » e usasse anche quell'altro aggettivo che usava tra gli amici. Io vorrei solo ricordare di lui quella sua aria scanzonata con la quale è entrato nella vecchia poesia belliana, romanesca, in cui le quartine e la prima terzina erano come le scene precedenti alla risata farsesca finale.

Egli aveva portato tutta un'aria nuova, diversa, come è già stato notato, da quella del Pascarella, in quel suo dialetto vernacolo che egli aveva attenuato, in cui l'erre dà una forza virile alla stessa lingua italiana. Egli era entrato non come i primi epici francesi o con lo stile della scapigliatura lombarda, ma con quella risata bonaria che guarda tutte le vicende del mondo nella capitale con un senso anche apatico in cui sembra messo in sordina

ogni entusiasmo. Ma non che non lo avesse. Ricordiamo la sua « Maschera », che è un testamento e una pittura dell'uomo. Egli fa parlare questo simulacro di cartone, di cartapesta; la maschera risponde a chi le rimprovera il ghigno sorridente e mefistofelico, a chi le dice: « Ma tu ridi sempre, non dovresti sempre ridere, perchè passi realmente per un egoista. Sì, risponde, e tu invece, che vorresti farti commiserare dal mondo?! Il mondo dirà di te: povero diavolo, ma in fondo non gliene importa un cavolo. Fa come me, che sotto questo ghigno di cartapesta passo per un celebre egoista che se ne frega dell'umanità ».

In fondo l'anima di Trilussa è bene espressa in questi versi.

Frequentemente, con degli amici, ripeteva una sua poesia: « Er cieco » forse scritta nella giovinezza, ma non lo diceva: il pubblico doveva sentire la risata. Era come gli attori satirici o comici e non poteva presentarsi con un volto diverso. Anche Ermete Novelli faticò molto a presentarsi come attore tragico dopo essere stato per tanto tempo attore comico. Ebbene, io ricordo quel suo intimo lirismo che era come pudico, stretto quasi nell'angustia del suo cuore e oggi, pur non essendo entrato qui dentro, non avendo alzato la sua voce in questa Aula, pure la sua voce ritorna, è la voce delle favole, quella che ha flagellato i corruttori, é nel periodo del fascismo, ha flagellato i dittatori; soprattutto rimane come un inno alla libertà, all'onestà e all'integrità del carattere. (*Applausi*).

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Io sono venuto ad adempiere un dovere penoso, doloroso, perchè gli volevo molto bene ed egli mi voleva molto bene.

È questa, forse, l'unica volta in cui io mi felicito di non essere iscritto in nessun partito, di essere quindi, starei per dire, un apolide. Sì, chissà, l'avvenire considererà coloro non iscritti in nessun partito come una specie di *cives non optimo jure,* al modo istesso che, ai tempi di Dante, era necessario far parte di una delle cosidetti « arti » per poter esercitare i diritti politici. Ma, questa volta, commemorando Trilussa, mi pare che questo mio isolamento, questa mia separazione dai partiti costituisca una forza, costituisca un titolo, perchè forse nella inesauribile, incomparabile vena di lui il fatto che, per compiangerne la scomparsa, occorresse parlare a nome e per incarico di un partito, avrebbe, credo, aguzzato uno dei suoi formidabili epigrammi.

Fu certamente un grande poeta. È vero che il giudizio sulla celebrità degli individui è riservato ai posteri; ed i contemporanei aspettano che una personalità, anche se grande, sia estinta per poterle attribuire virtù, come diceva il Leopardi in quei suoi amarissimi versi: nondimeno, io penso ch'egli fu veramente un grande poeta, e un poeta sommamente italiano e romano. Orazio, che se ne intendeva, parlando della satira affermava: *satira quidem tota nostra est.* La satira è nostra, di noi latini, di noi romani, tutta. I greci, per ogni genere di poesia che ci trasmisero, ebbero il primato non solo nel tempo, ma altresì nel valore; così l'epica di Omero, la lirica di Pindaro, la tragedia di Eschilo, la commedia di Aristofane; ma per la satira, no. Essa è latina, è romana: *tota nostra est.*

Il trinomio — lasciamo stare le disquisizioni sulle origini e sui precursori — il trinomio antico di Orazio, di Persio, di Giovenale, resta incomparabile, insuperabile; eppure, la Roma moderna, modernissima lo riproduce, lo rinnova; e dopo il grande Belli e dopo Pascarella, ha avuto in Trilussa un'affermazione nel suo genere originalissima e, sarei per dire, unica.

Consideriamo, ad esempio, un aspetto fra i tanti altri che si potrebbero scegliere, ponendo in rilievo l'affinità tra la satira e la favola. La favola è un genere letterario nel quale, a prima vista, si potrebbe dire che sia impossibile essere ormai originali, trattandosi di un genere di poesia in cui ha rifulso tutta una serie di grandi poeti da Esopo a La Fontaine: eppure, Trilussa nella favola seppe imprimere una tale nota di personalità propria da affermarsi originale, moderno. Così, il leone, che vuole manifestare la sua gratitudine « mejo d'un cristiano », dice al tenente medico, che gli aveva estratto una spina dolorosa dalla zampa: « sai, puoi esser tranquillo, tu sarai promosso, te lo posso dire, perchè mi sono mangiato il tuo capitano ». (*Ilarità*).

Voi avvertite tutto il senso di modernità di questa brevissima favola; e lo constatate non meno in quest'altra, anch'essa d'una brevità la-

conica. Il porco si congeda dai suoi e viene in città; va in società e non tarda troppo a tornarsene tra i suoi. Ma perchè sei tornato? Ma, cosa volete? Colà si fanno troppe porcherie. (*Ilarità*).

Egli sentì l'anima del popolo, e si confuse col popolo, perchè il popolo è esso stesso un genio, anzi è per eccellenza genio, e grande poeta è chi ne esprime l'anima. Ma le radici profonde dell'anima popolaresca, a Roma, attraverso le vicende dei tempi, sono da ricercarsi là, in quel Trastevere così vivo e caratteristico: nelle sue piazzette, nelle sue straduzze, nelle sue casette, nelle sue osterie. E quante volte mi sono accompagnato a lui e com'ero lieto di vedere l'affetto di cui era circondato e di constatare la fedeltà che questo popolo gli serbava, tenace, appassionata, inalterata.

Fu grande poeta — ripeto — e forse, un giorno, allorchè sarà evocato questo periodo di tempo, avrà quel medesimo valore che per la età si attribuisce a Giovenale. Egli mi fu caro non solo per il suo alto valore d'artista, ma anche per la tenerezza e la fortezza con cui sostenne la mia fede in momenti in cui, se mi guardavo intorno, mi sentivo vacillare. I paragoni non solo sono odiosi, ma anche ridicoli; nè si possono fare confronti fra cose e situazioni eterogenee. Troverei perciò stupido il volere istituire un paragone fra coloro che in quell'epoca torbida lasciarono l'Italia, esuli volontari, e coloro che preferirono rimanere in Patria: ognuno agì secondo l'imperativo della propria coscienza. Quanto a noi che eravamo rimasti qui, formavamo come una piccola massoneria: nell'incontrarci, ci scambiavamo delle occhiate e dei sorrisi, espressivi più di qualsiasi parola. Vedo qui Giovanni Conti, con cui, imbattendoci, bastava un semplice sguardo perchè ci comprendessimo; vedo qui Umberto Tupini; e penso a tanti altri, che, sebbene non veda qui, pur tuttavia torneranno sempre alla mia memoria.

Ebbene, Trilussa non solo era con noi, ma ci ridava l'anima, ci guariva dalla tentazione dello scetticismo: era rimasto in piedi, onore della intellettualità italiana, di cui non si può dire che tutta sia stata debole. Non fu perseguitato — bisogna riconoscerlo con lealtà polemica —; ma, certamente, non era amato dal regime, e quest'uomo che viveva dando il sonetto al giornale, avrebbe ben potuto diventare membro della reale accademia, accolto con entusiasmo, avrebbe potuto coprirsi con la feluca, portare lo spadino, aver diritto al titolo di eccellenza, godere delle 36 mila lire all'anno — che allora valevano — e del permanente ferroviario, oltre che della estimazione ufficiale. Rifiutò, e ci lasciò documenti i quali, nell'apparente semplicità della loro arguzia, durano quanto i monumenti di bronzo: dal « suonatore di violino » che, per imporsi ad un ascoltatore impaziente, intona l'inno fascista, per cui quello è obbligato ad alzarsi e a salutare romanamente, fino a quel capolavoro che è il « Però », il quale basterebbe da solo per qualificare l'autore come un grande poeta satirico. Lo ricordate? Dall'alto del suo balcone il re domanda alla folla plaudente: « Siete contenti tutti? »; e tutti, ad una voce, rispondono « sì ». Ma uno solo tra la folla enorme, dopo aver gridato pure lui il suo « sì », si lascia sfuggire dalla bocca un « però »; e nient'altro che per questo stavano per ammazzarlo, se non che pronto, egli spiega: io dico « però », perchè va bene l'unanimità, ma non mi dovete pestare un callo, ed in questo momento il vicino mi sta per l'appunto pestando il callo. E così altre ed altre poesie dello stesso tono e con lo stesso spirito, come, ad esempio, quella — per citarne qualche altra — in cui si rappresenta il padrone, che dopo aver messo al cane il guinzaglio, aggiunge anche la museruola. Il cane si addolora; « ma perchè, non bastava il guinzaglio? » chiede al padrone, il quale risponde: « la museruola è bella e ti accrediterà tra gli altri cani »; e il cane allora: « ma scusa, invece della museruola perchè non mi metti il distintivo? ». (*Si ride*).

Rimane tutto questo, e giova a salvare l'onore della intellettualità italiana. (*Approvazioni*). Ma l'antifascismo che cosa fece poi per Trilussa? Piovevano beneficî; ma nessuno pensò a Trilussa, nessuno; onde dobbiamo congratularci di questa lungimiranza del Capo dello Stato, il quale, per l'Italia contemporanea, ha riparato a questa non onorevole dimenticanza, rendendo onore a questo uomo, che era rimasto in piedi quando erano tanti e tanti a curvarsi. Se non che, per uno di quei contrasti di cui vive la satira (non c'è bisogno di ricorrere al *humour* anglo-sassone), nell'atto stesso in cui lo si ono-

ra, egli scompare. La seduta odierna deve attestare, da un punto di vista storico, che il Senato italiano dinanzi alla salma di lui si dichiara fiero di averlo avuto tra i suoi membri. (*Vivi e generali applausi, molte congratulazioni*).

VENDITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Lo aspettavo ansiosamente qui, a palazzo Madama, la cui Aula gli apparteneva idealmente da molto tempo e la cui porta gli era stata spalancata soltanto ora. Gli avrei ricordato il giorno in cui, quarant'anni fa, ebbi la ventura, ragazzo, di essergli presentato da mio zio Roberto Bracco. Egli forse mi avrebbe abbracciato; certo mi avrebbe ringraziato con il suo sorriso scanzonato e con l'usato gesto della bella mano michelangiolesca. Debbo invece inopinatamente commemorarlo. E lo commemoro poeta nazionale e rappresentante del popolo italiano.

Poeta nazionale per tre motivi. Innanzi tutto perchè egli, come è stato già ricordato, aveva superato nel campo moralistico il livello della poesia dialettale dai « Sonetti » alle « Favole », da « Le cose » e « Le storie » a « La gente », fino alle ultime testimonianze della sua inconfondibile arte; così come l'avevano superato, nel campo epico, Cesare Pascarella, che fu esaltato da Giosuè Carducci, e, nel campo paesistico ed umano, Salvatore Di Giacomo. Primo motivo per celebrarlo come poeta nazionale è questo. Ma ve n'è un secondo, già accennato da Vittorio Emanuele Orlando. Egli era il poeta satirico d'Italia: e la satira è di essenza latina, di essenza italiana. Vi è anche un terzo motivo: Carlo Alberto Salustri, Trilussa, aveva per un cinquantennio commentato giorno per giorno la storia del nostro Paese.

Ma dobbiamo anche celebrarlo come rappresentante del popolo italiano. Se è vero che egli era stato chiamato a palazzo Madama in virtù di quell'articolo 59 della Costituzione che riconosce i meriti altissimi verso il Paese, è anche vero, o colleghi, che, se ci fosse stata una ipotetica lista senatoriale a circoscrizione nazionale, Carlo Alberto Salustri, Trilussa, sarebbe stato il primo eletto di quella lista. La sua popolarità era plebiscitaria: e questa popolarità egli attingeva alla sorgente della sua stessa arte, perchè egli, con la sua bonarietà ironica, con la sua melanconia arguta, con la sua amarezza sempre senza sarcasmo e senza livore, aveva sferzato tutti, senza discriminazione di partiti. Non c'è italiano che non abbia, prima o poi, trovato in una sorridente strofe di Trilussa la soluzione del suo problema.

Questo avrei voluto dirgli, se egli fosse venuto qui, come il discepolo parla al maestro. Lo dico, invece, innanzi alla sua bara, non soltanto in nome del partito liberale, ma — permettetemi di interpretare il vostro pensiero — in nome di tutti, senza distinzioni e senza barriere, accomunati dalla poesia, che è una delle più limpide luci della civiltà di un popolo. (*Applausi*).

BERGAMINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMINI. Io lo aspettavo con desiderio in quest'Aula per dirgli la gioia di averlo collega, per sedere vicino a lui con la speranza che in qualche momento di tregua noi saremmo usciti dall'Aula, ci saremmo rifugiati in un angolo dove egli mi avrebbe detto, come era suo costume, qualche sua poesia. Leggere una poesia di Trilussa era sempre un alto godimento, un diletto spirituale: maggiore e più intenso diletto, sentir dire da lui i versi che egli aveva creato, che erano nati nella sua fantasia e volati dal suo cuore. Aveva una memoria formidabile. Pregato di ripetere qualche sua sfrofa lontana di venti, trenta, quaranta anni, che mi aveva fatto impressione e ricordavo in modo vago, egli in un primo momento appariva contrariato, e corrugava la fronte, faceva il viso ostile, poi si raccoglieva in meditazione e quel viso tornava cortese e i versi fluivano sonanti, scintillanti, radiosi e dolci come una musica vicina e lontana.

È naturale che io aspettassi qui l'amico di tanti mai anni: qualche volta guardavo la porta dell'Aula e mi figuravo di vederlo entrare: avrei avuto il piacere di leggere nei suoi occhi il piacere suo di essere tra noi. Ma il destino non ha voluto questo, il destino crudele ha impedito che salutassimo qui il poeta di Roma. E non lo vedrò più nè qui nè fuori di qui, ma io non lo dimenticherò mai e spesso cercherò e rileggerò la sua poesia che era limpida, arguta, sorridente, mirabile poesia. Io non so se i due grandi poeti romaneschi, Gioachino Belli e Cesare Pascarella, che sono stati ricordati

prima dal Presidente, nel suo alto discorso, e poi da altri oratori, non so se quei due poeti romaneschi che il Carducci amava e onorava e giudicava grandi poeti italiani, siano superiori a Trilussa. Detesto i confronti, che sono del resto odiosi, ma io dico, con il rispetto dovuto al Belli e al Pascarella, che Trilussa, magari derivando da loro, fu poeta più vario, nel senso che gli altri due fecero bellissimi sonetti, ma solo sonetti e sempre sonetti. Trilussa cominciò anch'egli a scrivere sonetti, ma poi da questi si elevò alla favola lirica, creò la favola espressiva o ravvivò il classico tipo italiano di essa con una ispirazione, con una forma, con un'arte, con un contenuto di pensiero per cui rimarrà insigne nella letteratura italiana oltre che nella tradizione del dialetto romanesco che ha un bellissimo accento italico.

Trilussa, nelle sue favole, ha narrato, penetrato acutamente la vita umana, tutta la vita nelle sue luci e nelle sue ombre, nelle sue tristezze e amarezze, nel suo lato comico e drammatico, anche nelle sue miserie e bassezze morali, ma sempre con una sottile e bonaria ironia, con serena filosofia. Egli era davvero il poeta-filosofo sorridente, ricco di un forte sentimento, per il quale somigliava a un altro grande poeta dialettale, Salvatore Di Giacomo, che ha cantato lo splendore della sua terra e mostrato la bellezza e la varietà e la semplicità dell'anima napolitana.

Qualche volta Trilussa era pungente nella sua ironia, ma non sconsolato mai, non pessimista mai — onorevole Cingolani —: l'acre sapore della sua satira destava un riso velato di melanconia, non di scetticismo: e anche quando la sua strofa si apriva *moqueuse* — quando la sua favola cominciava sferzante polemica amara — piegava, nello svolgimento, verso una umana mitezza e finiva con un verso che era un raggio di luce e di bontà e illuminava tutta la poesia. Credo che qualche favola egli l'ha sentita, l'ha pensata e scritta proprio per l'ultimo verso o anche per l'ultima parola, magica, che chiudeva la cantica in un sigillo d'oro. Durante il ventennio fascista, come ha ricordato l'onorevole Orlando, Trilussa fu, nei suoi versi, motteggiatore assillante del fascismo e dei suoi errori e dei suoi costumi e delle sue debolezze e della sua teatralità: cose tristi e meschine, che è bene obliare perchè tutto ciò che ci ha afflitto è meglio dimenticarlo; è tempo oggi, proprio in quest'ora, non di ricordare con rancore il passato, non di odiare, ma di amare. Noi ci meravigliavamo che i versi mordenti di Trilussa, avessero abbastanza libero corso — nei libri più che nei giornali — e che il poeta non fosse disturbato nè perseguitato: non amato certo e non Accademico di Italia, ma nemmeno in esilio. Come si spiega? Ma è chiaro, illustre presidente Orlando: quei versi erano così belli, così pieni di spirito, così garbati e insieme smaglianti, che la dittatura fascista, non dirò che subì il loro fascino, ma non osò toccare il loro autore il quale era circondato da un'aura diffusa di popolarità e sarebbe stato imprudente ferirla, sfidarla. E così, *bon gré* o *mal gré*, fu tollerata l'ardita, coraggiosa e incoercibile musa di Trilussa.

Pertanto chi voglia studiare il tempo fascista, chi voglia fare la sua storia non può prescindere dalla critica di Trilussa, dalle sue favole moraliste che stupendamente dipingono il regime.

Così che Trilussa non è stato soltanto un elegante dilettoso arguto poeta romanesco: è stato anche e rimarrà un grande poeta civile. (*Approvazioni*).

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non solo per la oltre trentennale amicizia, ma per incarico del Gruppo al quale ho l'onore di appartenere, mi associo alle parole che sono state pronunziate per la morte del nostro collega poeta Carlo Alberto Salustri.

Egli fu poeta di eccezionale valore; uomo libero, che in tutta la sua vita non è stato mai nè impiegato, nè professore, nè giornalista, nè inscritto ad alcun partito; uomo sempre al di sopra della mischia nella sua missione di arte pura e di pura bellezza.

Si era tentato di portarlo nella vita politica, ma egli ha sempre rifiutato per un senso di eccessiva modestia.

Ha accettato infine con gioia la nomina a senatore a vita, quando già aveva compiuto 79 anni ed il suo ciclo mortale stava per concludersi.

Allorchè fu nominato, un esimio scrittore, il D'Amico, disse giustamente che entrava in Senato il tipico esponente di quella tranquilla e

stupenda « strafottenza romana », che aveva dato il genio del Belli e la poesia immortale di Cesare Pascarella.

Badate, colleghi, che il Senato ha una grave perdita da segnare, perchè Trilussa era uomo che avrebbe introdotti nei nostri dibattiti quella sua satira fine e penetrante, quel suo profondo buon senso, che avrebbero forse potuto avere un grande valore nelle nostre spesso troppo vive discussioni.

Non per portare in argomento la disputa che per dieci giorni ci tiene occupati e preoccupati, ma per dare un saggio della sua arte, voglio ricordare qui un suo sonetto meraviglioso, intitolato « Er decimo giurato ». Ve lo leggo:

Er perito spiegò ch'er delinquente
Ciaveva la capoccia sbrozzolosa,
E questa fu la parte più nojosa
Perchè nessuno ce capiva gnente.

Er decimo giurato solamente
Restava co' la fronte pensierosa
E scriveva ogni tanto quarche cosa
Come d'un dubbio che ciavesse in mente.

Ma, sia pe' distrazzione o che so io,
A un certo punto prese e stracciò er fojo
E lo buttò vicino ar posto mio.

Io l'ariccorsi per curiosità;
Ciaveva scritto: Zucchero, petrojo,
Ova, patate, strutto e baccalà ...

Vedete, quanta arguzia, quanta saggezza in questo poeta! Come egli sentiva e interpretava la vita pulsante non solo del popolo romano, ma del popolo di tutte le regioni, di tutti i ceti, di tutte le età!

Poesia, la sua, altissima; lutto profondo la sua perdita; dolore che è di tutta l'umanità, perchè quando un poeta muore una grande luce si spegne. (*Applausi*).

LAVIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAVIA. Io avrei preferito che si fosse commemorato col silenzio Trilussa, che fu mio amico e che io ebbi l'onore di conoscere e di amare per la sua grande arte. Ed allora io rinuncio a parlare, signor Presidente ed onorevoli colleghi, e dirò soltanto che sulla lapide sepolcrale di lui sarà scolpito dai venturi: *Castigat ridendo mores*. (*Approvazioni*).

ALBERTI GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI GIUSEPPE. I senatori del partito socialista italiano si associano al cordoglio comune. Essi, vicini fisicamente e spiritualmente al popolo del quale colui che commemoriamo fu poetica e pura estrinsecazione, anche quando per troppo amore dell'arte o per sonnecchiamenti alla Omero parve non ricordarsene, non possono non sentire grave la perdita di tanto poeta che sublimò senza jattanza il rude e muscoloso dialetto della plebe di Roma, di quella plebe che egli amò e conobbe di persona, di prima mano, di primissima mano.

Giacchè gli oratori che mi hanno preceduto hanno parlato della consuetudine e dello spirito di amicizia che ebbero con lo Scomparso, mi sia lecito dire che egli talvolta domandò a me, per grazia della sorte suo illuminatore in fatto di malattie dei più umili, quale fosse la famiglia, non che più temesse la perdita dell'ammalato, ma la famiglia che meno potesse affrontare le spese del medico e delle medicine, sicchè egli, poeta e divinatore, scendeva in tempo le scale dei tuguri di Trastevere e andava al Monte di Pietà a far trovare pagato il pegno che sarebbe stato presentato di lì a pochi minuti.

Il linguaggio del popolo minuto è linguaggio istintivo ed emotivo: egli, che pure al caso lo raggentilì, capì, meglio di altri, quel linguaggio, seppe insegnarlo nel suo contenuto morale agli italiani, forse al mondo e per sempre, situandosi nella serie dei favolisti nel « cerchio primajo ». Io credo che quel linguaggio emotivo, istintivo, il dialetto rude, muscoloso e generoso di Roma, fosse meglio chiamato ad esprimere le sue rampogne, e il castigo emanante dai suoi versi contro tutti gli egoismi. Potremmo dire qui che — mi ha preceduto il maestro Vittorio Emanuele Orlando — essendo la satira di popolo, per definizione, sociale, essa per quanto ci appartiene, e nel senso accennato, *tota nostra est*. Ma sarebbe un egoismo forse anche questo, e vi rinunciamo, sicuri che i germi seminati dalla poesia universale di Trilussa corroborano e coonestano, e meglio coonesteranno e corroboreranno, interpretati storicamente e filosoficamente, le lotte contro le ingiustizie sociali, le quali egli disegnò (lo diceva Filippo Turati, buon apprezzatore, egli

umanista e umorista finissimo, della poesia di Trilussa) sotto ogni cielo reale e fabulizzato. Noi sogniamo, a questo riguardo, un punto di arrivo per l'umanità: allora veramente il Pasquino trilussiano, pesto e malconcio e, non pertanto, ribelle, avrà detto l'« ultima parola », e sarà parola di compiacimento per la redenzione totale, integrale e definitiva della plebe, per la quale satireggiò, e che difese come che sia e della quale si fece congenialmente, per meccanismo consapevole e talvolta inconsapevole, vindice, il nostro grande poeta romano. (*Vivi generali applausi*).

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Può forse sembrare che si parli in troppi; forse il breve ammonimento del collega Lavia potrebbe sembrare avere il suo significato. Ma la verità è che per ciascuno di noi, individualmente presi, Trilussa ha significato e significa qualche cosa di personale. Per noi che abbiamo avuto la fortuna di avere fin da bambini dimestichezza con lui, per altri che l'hanno conosciuto soltanto attraverso la sua opera, ognuno di noi sente di dover compiere un atto personale di gratitudine al maestro. Ed io credo che non mi posso sottrarre a questo obbligo che risale ad una familiarità di quarant'anni. Altri hanno parlato nobilissimamente di Trilussa poeta; non poeta vernacolo ma poeta italiano, anche nella lingua e nella forma, perchè egli ha trasformato in lingua il dialetto romanesco, e il romanesco di Trilussa non è più dialetto romanesco ma è veramente lingua romana e lingua italiana, perchè spirito romanesco e spirito italiano erano nelle sue parole.

Visto che lo commemoro in un consesso politico dove la nomina a senatore lo consacrava uomo politico, ricorderò soltanto Trilussa politico; perchè Trilussa fu uomo politico, Trilussa ebbe funzione politica, Trilussa continua ad avere funzione politica come indicatore del male e come guidatore verso il bene, come critico, perchè il satiro è critico, della vita politica di oltre mezzo secolo del suo Paese. In questo egli fu voce dello spirito romano nel senso antico della parola, voce dello spirito italico; non posso dire nel senso contemporaneo purtroppo, ma in quel senso di ieri che speriamo torni ad essere il senso di domani; e venne qui per nomina dall'alto su richiesta dal basso, perchè a Roma ci fu una petizione al Presidente della Repubblica che chiedeva che Trilussa venisse al Senato; quindi doppia fu la consacrazione: la prima dal basso, a richiesta popolare, la seconda, dall'alto, il riconoscimento che soddisfaceva alla richiesta popolare. Senatore dunque nominato ed eletto insieme da un consenso unanime dell'Italia dall'alto e dal basso, e questo perchè fu poeta politico, perchè fu, come ha detto il collega Alberti, poeta sociale. Ed era logico che egli non dovesse entrare, era logico che la consacrazione di questo lauro dovesse chiudere l'opera, perchè con questo riconoscimento l'opera finiva.

Oggi egli se n'è andato e lascia la fierezza dell'uomo, come ha ricordato l'onorevole Orlando, che fu sempre spirito libero ed indipendente, che, per usare le sue parole, non aveva mai fatto « l'ovo de giornata », il quale aveva sempre trovato modo di dire le cose più dure e più amare senza far piangere, ma facendo sorridere, e che ha compiuto ancora, nel momento in cui si parlava di lui morto, il miracolo che per la prima volta durante una commemorazione, si sorridesse in questo Senato e si ridesse anche; ricongiungendosi in questo estremo saluto del sorriso che egli ci ha dato, ad Orazio e Plauto, suoi predecessori romani che egli è andato a raggiungere. (*Applausi*).

PROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROLI. Onorevoli colleghi, Roma è in lutto e con Roma è in lutto l'intero Paese per la perdita di un grande figlio che lo onorava e che per la vivacità dell'ingegno e per la saldezza della cultura era noto in tutto il Paese. È in lutto principalmente la democrazia perchè contro di essa il grande poeta dialettale non compì alcun tradimento, ed è quindi in lutto questo Senato democratico e repubblicano.

Trilussa fu lontano dalle lotte aspre della politica perchè non aveva il temperamento adatto, e spese tutta intera la sua esistenza per l'arte, per la poesia e per lo studio dell'animo umano, che è così multiforme che può sembrare come un mare imperscrutabile. Dello stile poetico usò un'arma molto efficace: il ridicolo e il sarcasmo, che lo fecero apparire come un altro Giovenale, e col sarcasmo egli bollò tutto ciò che alla nobiltà del suo animo

appariva disumano, anti-sociale, egoismo e delittuoso.

Il gruppo comunista si associa alla rievocazione così alta e così nobile fattane dall'illustre Presidente, e si associa anche, con profondo senso di cordoglio, a tutte le espressioni di ammirazione e di affetto pronunciate dai precedenti oratori. (*Applausi*).

CARRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. È mio dovere dire una parola di ricordo e di saluto per Trilussa. Questo dovere mi spetta come romano, come senatore di Roma, come assessore del comune di Roma.

Porto qui la eco del pianto di Roma per la scomparsa di questo suo grandissimo Figlio, che l'ha altamente onorata. L'onore di Roma per questo suo Figlio crescerà quanto più, col correre del tempo, il giorno della sua scomparsa diverrà lontano.

Ho avuto il piacere di conoscere personalmente Trilussa. Sotto il suo apparente scetticismo, egli adombrava un animo profondamente sensibile e generoso nel compiere ogni opera di bene. Sotto la sua apparente freddezza, egli nascondeva un animo profondamente religioso, pronto a commuoversi per ogni fatto ad ogni atto che elevasse i valori religiosi del popolo.

Io mi inchino dinanzi alla sua salma ed invoco per il suo spirito la pace e la luce dei giusti. (*Applausi*).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo, mi associo al cordoglio del Senato per la morte del poeta senatore Trilussa.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro dei trasporti ha trasmesso il disegno di legge: « Potenziamento della ferrovia Trento-Malè concessa all'industria privata » (1465).

Comunico altresì che il Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro *ad interim* dell'Africa italiana, ha trasmesso il disegno di legge: « Concessione all'Ente di colonizzazione della Libia di un contributo straordinario di 35 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50 » (1466).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Miglioramenti di carriera al personale insegnante di ruolo delle scuole magistrali e delle classi del grado preparatorio annesse » (1422);

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) il disegno di legge: « Assegno di Natale ai colpiti da affezione tubercolare fruenti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » (1441-*Urgenza*), d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri; e, previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Concessione di un assegno straordinario *una tantum* ai pensionati della Previdenza sociale e conferma della misura dell'assegno supplementare di contingenza spettante ai pensionati medesimi » (1460).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che nella seduta antimeridiana di domani verrà posta all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Data l'estrema urgenza del provvedimento, la Commissione finanze e tesoro ha chiesto che i relatori, senatore Zoli per la maggioranza e senatore Ruggeri per la minoranza, siano autorizzati a riferire oralmente all'Assemblea.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

Informo che un quinto dei componenti la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) ha chiesto, a norma del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6 e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione » (1377), d'iniziativa del senatore Lodato, già deferito all'esame e all'approvazione della Commissione stessa, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise » (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sento innanzitutto il dovere di ringraziare gli onorevoli senatori che sono intervenuti nella discussione del disegno di legge portando in ogni caso, tanto a favore quanto a sfavore, il prezioso contributo della loro esperienza e dottrina. Ringrazio in modo particolare i relatori, di maggioranza e di minoranza, per la competenza e per la passione dimostrate. Ora, al termine dell'ampio dibattito, così elevato ed illustrato da tanto splendore di eloquenza, cercherò di esporre, e, per quanto mi è possibile, nel modo più sintetico e chiaro, il punto di vista del Governo.

Si pone anzitutto una domanda: nel corso della discussione sono emersi argomenti tali da far mutare avviso circa la opportunità del provvedimento, quale è stata ritenuta dalla maggioranza della Camera e dalla maggioranza della vostra Commissione? A me non sembra.

La discussione, ancora una volta, si è imperniata sul dilemma « giuria o scabinato », e specialmente gli oratori dell'opposizione si sono dichiarati contrari al sistema del disegno, ravvisando in esso una forma di scabinato o di assessorato, analogo a quello istaurato dal regime fascista, o addirittura peggiore. Naturalmente, tutti gli elogi sono andati al sistema della giuria, che è stata rappresentata, se non come un giudice ideale almeno come la forma migliore della partecipazione del popolo alla amministrazione della giustizia. E alla giuria sono stati assegnati anche dei meriti fino ad ora sconosciuti. L'onorevole Mastino, per esempio, ha detto ch'essa ha contribuito all'evoluzione in senso più umano della legge penale, e ha citato la distinzione tra omicidio semplice e omicidio a causa di onore che il codice del 1930 avrebbe introdotto per la pressione della giuria. Penso tuttavia che l'onorevole Mastino si riferisca solo al nome di questo reato: perchè il Codice Zanardelli regolava l'ipotesi con mitezza anche maggiore come risulta dall'articolo 377 del medesimo Codice.

Pare a me che l'orientamento favorevole alla reintroduzione della giuria nasca più che dall'analisi delle questioni che oggi si pongono, dall'attaccamento al passato pre-fascista, come ad un tempo tanto migliore di quello che lo seguì subito dopo, e di questo nel quale viviamo, attaccamento ad un passato contrassegnato da istituti ai quali molti si sentono legati da vincoli quasi affettivi.

In tal modo tuttavia la considerazione del problema che il disegno di legge in discussione tende a risolvere, di attuare cioè l'articolo 102, ultimo comma, della Costituzione, vien fatta quasi in astratto, di guisa che l'onda del sentimento impedisce la valutazione critica dei termini della questione da risolvere. Io non credo che questa impostazione, sebbene legittima e degna del massimo rispetto, anzi di umana simpatia, sia giusta. Perchè indugiare ancora sulla *vexata quaestio* se la giuria sia veramente il migliore dei sistemi per la giustizia penale nei casi più gravi?

Non è di questo che oggi si discute e si deve discutere. Oggi, a prescindere da ogni questione sulla soluzione ideale, a prescindere anche dalla constatazione dei numerosi segni, incisivamente indicati dal senatore Gonzales, dai quali emerge lo scardinamento, nella coscienza comune, dell'istituto della giuria, oggi è ne-

cessario invece stabilire se, a termini della Costituzione, sia ammissibile una partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia quale era possibile vigendo lo Statuto albertino; e, se ciò non è possibile, in quale altro modo si possa ottenere tale partecipazione. Sono questi, e soltanto questi, i termini attuali della questione.

So già che questo modo di impostare il problema non piace a qualcuno. Mi pare di sentire ancora la voce non rassegnata del senatore De Pietro, che ha reagito davanti al richiamo puro e semplice della Costituzione. Questa insorgenza, dinanzi alla fredda maestà di un nuovo ordinamento, quando si vorrebbe seguire una via e si deve obbedire alla legge che impone altra soluzione, è umana. Ma devo dire che non mi sembra giusto giudicare *a priori* come cavilloso ogni argomento che si desuma dalla Costituzione. Io dico che tutti noi abbiamo il dovere di applicarci per riconoscere lealmente lo spirito della Costituzione, e che una volta individuata la forza delle sue norme, dobbiamo agire in conformità. Noi abbiamo voluto questo complesso di regole fondamentali della vita dello Stato; noi dobbiamo tradurle in realtà, anche a costo di sacrificare i nostri desideri.

Prima di addentrarmi nella discussione, vorrei rispondere ad alcune affermazioni relative alla portata esatta dell'articolo 102, ultimo comma, della Costituzione. Il senatore Picchiotti, sia nella sua relazione scritta, così appassionata da rappresentare quasi un documento umano, sia nella relazione orale, altrettanto appassionata, non ha omesso sforzo alcuno al fine di dimostrare che, quando la Costituzione parla di « partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia », intenda dire senz'altro che essa deve avvenire mediante l'istituto della giuria. E allo stesso fine altri oratori sono intervenuti per ricordare attraverso quali vicende si giunse alla approvazione della norma vigente, con quali riserve e dopo quali dichiarazioni di voto.

Se questa tesi fosse esatta, se essa inoltre fosse confortata e potesse essere confortata dai precedenti parlamentari, se le dichiarazioni di voto avessero e potessero avere valore di legge, il Governo e la maggioranza, che partono da una diversa interpretazione della norma e da una diversa valutazione delle dichiarazioni di voto, sarebbero fuori strada e tutto sarebbe da rifare.

Senonchè, e mi duole dover contraddire il relatore della minoranza e gli oratori con lui concordi, le cose non stanno affatto così.

Come la stessa relazione obbiettivamente ricorda, il progetto preliminare di Costituzione elaborato dalla Commissione dei settantacinque trattava di questo argomento all'articolo 96, dove era testualmente detto: « Il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia mediante l'istituzione della giuria nei processi di Corte di assise ». Invece nel testo dell'articolo 102 e in tutta la Costituzione invano si cercherebbe una traccia della giuria. L'accenno ad essa cadde dopo una discussione lunga, appassionata, talvolta accanita, conclusa con l'approvazione del testo attuale della norma dell'articolo 102, norma secondo la quale il problema fu rinviato, ma senza risolverlo a favore della giuria popolare, mentre — anticipo quanto dirò fra poco — con la successiva disposizione contenuta nell'articolo 111 della Costituzione, la soluzione favorevole alla giuria venne irreparabilmente pregiudicata, anzi esclusa, a vantaggio di altra forma di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Ciò che rivela in modo particolare l'intenzione del legislatore è la circostanza che quando la Costituente attendeva alla elaborazione delle norme in materia di giurisdizione, era già legge dello Stato, sebbene non ancora attuata, il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, che ripristinava la giuria popolare. Sarebbe stato logico, una volta che la giuria era istituita da una legge ordinaria già pubblicata, assumerla espressamente fra gli istituti costituzionali. Ciò non avvenne: avvenne, invece, qualcosa di molto significativo, ma in senso opposto. Non può infatti essere ignorato — e intendo così rispondere al quesito postomi dal senatore Mancini — che, per integrare quel decreto, il Governo presentò il 12 dicembre 1946 all'Assemblea costituente tre disegni di legge (Assemblea, documenti 3, 4 e 5) i quali, contenendo norme complementari e di procedura, avrebbero permesso di renderlo operante. L'Assemblea costituente

non li esaminò: e sapete perchè? Perchè la prima Commissione permanente ritenne, alla unanimità, inopportuno che l'Assemblea costituente si pronunciasse sui disegni una volta che in seno alla Commissione dei settantacinque si erano scontrate due tendenze, l'una favorevole, l'altra sfavorevole alla giuria. Ma questo è necessario vi sia noto: che la Commissione propose che l'Assemblea si occupasse di urgenza dell'articolo 96 per dirimere il conflitto a favore di una delle due tendenze, e poter deliberare sui tre disegni di legge. E tuttavia, sebbene sollecitata a pronunciarsi, l'Assemblea costituente, approvando l'attuale articolo 102, creò il silenzio intorno all'istituto della giuria. Così i tre disegni di legge presentati dal Governo per attuare il decreto-legge 31 maggio 1946, n. 560, non furono più esaminati.

Ora è evidente che il silenzio voluto e deliberato dalla Costituente non può certo giustificare l'affermazione che l'articolo 102 intenda la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia nella forma della giuria. L'articolo 102 per sè e a sè considerato, non esclude ma certamente non impone il ripristino della giuria.

Sono lieto che ciò sia stato riconosciuto anche dal senatore Venditti, dal senatore Gonzales, come da altri oratori, e se non ho mal compreso, dallo stesso senatore Mastino.

Mi pare dunque che il Governo abbia ragione di essere tranquillo sulla conformità del disegno di legge al precetto costituzionale, tranquillo almeno per quanto concerne l'appunto che gli si muove di non avere prescelto la giuria popolare.

Il senatore Zotta ha mosso un'altra accusa, molto sottile, d'incostituzionalità del progetto. Egli ritiene che la prevalenza numerica del giudice popolare in collegi misti, falsi la natura del giudice, trasformandolo da giudice ordinario in giudice speciale. L'onorevole Zotta mi perdoni se affermo che non mi sembra di poter seguire il suo ragionamento. L'articolo 102 contiene tre distinte proposizioni: nella prima esso conferma l'unità della giurisdizione; nella seconda, stabilito il divieto dei giudici straordinari e speciali, ammette, evidentemente allo scopo di sopperire alle stesse esigenze sino ad ora soddisfatte dai giudici speciali, l'istituzione, presso i giudici ordinari, di sezioni specializzate con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla Magistratura; nella terza prevede la possibilità della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Per tal modo a far parte della giurisdizione ordinaria sono chiamati, innanzi tutto e in ogni caso, i magistrati ordinari, con l'eventuale assistenza di cittadini idonei nelle sezioni specializzate (e il requisito dell'idoneità s'intende in rapporto alla natura specializzata degli affari); o con la partecipazione dell'elemento popolare non avente nessuna particolare idoneità o specializzazione, nei casi e con le forme da stabilirsi con legge ordinaria. Ora è evidente che in questo ultimo caso la Costituzione, quando stabilì che il popolo potesse essere chiamato a partecipare direttamente all'amministrazione della giustizia, non poteva riferirsi che agli istituti tradizionali nei quali questa partecipazione è stata sempre concretata: cioè alla giuria o all'assessorato. Ebbene, in entrambe le forme, l'elemento popolare è stato sempre numericamente superiore, ed in larga misura, a quello togato, senza che mai a nessuno, a quanto io sappia, sia venuto in mente che la Corte di assise funzionante con la giuria o con gli assessori fosse un giudice speciale.

Sgombrato così il campo dalle obbiezioni di natura costituzionale, poco giova, ripeto, cercare la soluzione del problema fuori del terreno meramente positivo, in base a considerazioni astratte e teoriche, non sempre aderenti alla realtà. Dirò soltanto che non è possibile, *sic et sempliciter,* condividere l'affermazione che la giuria è sinonimo di libertà, lo scabinato di oppressione. A parte che il sistema del progetto può essere solo per approssimazione qualificato come scabinato, basterà accennare che nella Svizzera numerosi Cantoni hanno scabini, non giurati; e io domando al Senato se la Svizzera non sia un Paese ove la libertà è in onore.

Che più? Se si guarda ad un Paese al quale l'opposizione rivolge così intensa attenzione — parlo della Unione sovietica — l'ordinamento giudiziario del 16 agosto 1938, negli articoli 14, 23, 24, 34, 42, 49 e 68 stabilisce che gli organi giurisdiizonali di prima istanza sono composti di un giudice e di due assessori e

giudicano in fatto e in diritto. In Russia quindi vige non la giuria, ma un sistema di scabinato. Aggiungo che in Russia i collegi competenti sulle impugnazioni sono composti di tre giudici, senza assessori. Questo sistema data dal 1917 e nel 1938 è stato modificato solo in taluni particolari. Ricordo inoltre — su questo mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato — che il regime zarista, notoriamente oppressivo della libertà, aveva invece introdotto la giuria nel 1864. Come si vede, a parte ogni critica alla guria, non si può così facilmente affermare che un sistema valga libertà, e l'altro oppressione.

Ritorno all'assunto iniziale del mio discorso: bisogna vedere se la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia in forma diversa da quella prevista dal progetto, e specificamente con il sistema della giuria, sia o no conforme alla Costituzione. A questo punto mi si consenta qualche osservazione di carattere pregiudiziale intorno ai limiti nei quali, in un moderno Stato democratico, fondato sul principio della separazione dei poteri, il concetto della sovranità popolare, applicato alla partecipazione del popolo al l'amministrazione della giustizia, va o può essere inteso.

Se il popolo esercita la sovranità nelle forme e nei limiti della Costituzione (come stabilisce l'articolo 1 della nostra Costituzione), se il popolo partecipa all'esercizio del potere legislativo sia per mezzo degli eletti alle Assemblee legislative, sia per mezzo del *referendum*, è chiaro che il popolo, quando partecipa all'amministrazione della giustizia è giudice, quindi, come giudice, « è soggetto soltanto alla legge ». L'articolo 101 della Costituzione che così dispone, vale indistintamente per tutti i giudici, togati o no.

RAJA. La legge la facciamo noi in Parlamento, come espressione della sovranità popolare.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È una cosa ben diversa. In uno Stato democratico vige il principio della divisione dei poteri e non si può capovolgere questo principio fondamentale.

Pertanto il giudice popolare è e deve essere indipendente da chicchessia, ma deve ugualmente osservare il limite imposto ad ogni giudice, e cioè applicare la legge, così com'è, al caso concreto. L'accertamento del fatto come della norma è vincolato, non discrezionale. In altri termini: il giudice, di qualsiasi tipo esso sia, nell'atto del giudicare è strettamente vincolato prima dalla convinzione (che dev'essere davvero libera ed autonoma nel senso più alto della parola) che il fatto storico, nel quale si realizza la fattispecie legale, è provato o non è provato; vincolato poi a trarne le conseguenze in stretta aderenza alla legge. Voglio dire che il giudice, anche nell'accertamento del fatto, ha un debito di lealtà che non può e non dev'essere deviato o eluso da elementi estranei, compreso l'elemento costituito dal sentimento di comprensione umana che induce a pietà; quando si giudica, non è ammesso il chiudere volontariamente gli occhi sul fatto, per evitare le conseguenze di diritto secondo la legge. Ora, quando i sostenitori della giuria popolare accennano proprio a queste deviazioni, e quasi le auspicano, quando affermano l'infallibilità dell'istinto sulla ragione e apertamente lo lodano (come hanno fatto gli onorevoli Mastino, Mancini e Berlinguer) si accorgono essi che, in tal modo, chiamano il popolo non già ad accertare la concreta volontà della legge, che è la funzione del giudice, ma a disapplicare la legge, quella legge che il popolo stesso direttamente o no ha liberamente voluta?

MANCINI. Perciò certi delitti vanno alla Corte di assise.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il popolo così agendo cumulerebbe alternativamente un potere di giustizia con uno di grazia? Tale concezione non è conforme alla Costituzione e, data la soggezione esclusiva alla legge di tutti i giudici, popolari o no, essa non è razionalmente sostenibile.

Viene a questo punto in considerazione l'articolo 111, primo comma della Costituzione, secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Tale disposizione preclude a mio avviso in maniera definitiva l'adito ad una diversa concezione dell'amministrazione della giustizia da parte del popolo. È chiaro infatti che se, in ipotesi, fosse ammissibile il concetto della massima libertà, della libertà anche di eludere le prove del fatto, ciò non potrebbe avvenire che attraverso una ri-

sposta libera da ogni obbligo di motivazione. E in questa ipotesi, restando le ragioni della risposta nel segreto della coscienza del singolo votante, l'arbitrio, sia pure inteso nel significato migliore, è legittimato. Se il giudice, per bontà o per convergenza della sua psicologia con quella dell'imputato, ha votato a favore di questo, conformemente alla propria volontà liberamente determinatasi, non v'è ragione nè sarebbe possibile costringere lui od altri per lui a dare il motivo del verdetto. La nostra Costituzione invece ha imposto la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali: per tal modo essa ha senz'altro escluso il sistema delle risposte immotivate: e l'esclusione del sistema riconferma l'esclusione della discrezionalità assoluta dell'atto di giudicare, perchè impone al giudice di dar ragione, e quindi di fare il cammino logico che ha portato al provvedimento e, infine, a renderne possibile il controllo.

Si è obbiettato che anche le sentenze della Corte di assise con la giuria sono state sempre motivate, e che anche la sentenza della Corte, che, per il fatto, si riferisce al verdetto, è una sentenza motivata. Ma ognuno vede che questa sarebbe la motivazione del provvedimento del giudice togato, non del verdetto, che è provvedimento del giudice popolare. Ora la formula del precetto costituzionale non si limita, senatore Mancini, alle sentenze: essa investe tutti i provvedimenti giurisdizionali. Se il verdetto è manifestazione dell'esercizio della funzione giudiziaria da parte del popolo, esso è indubbiamente provvedimento giurisdizionale perchè, qualunque opinione si voglia sostenere, esso vale come accertamento del fatto che è la base della sentenza. Dico di più: il verdetto come tale costituisce la sentenza sul fatto, e non può essere degradato a un mero atto di procedura non ulteriormente qualificato. Ma si dice di rincalzo: si motivi il verdetto. Ora, onorevoli senatori, a me sembra che un verdetto motivato non è più un verdetto: esso diventerebbe in tal caso parte della sentenza e con essa si compenetrerebbe, con la conseguente esclusione di ogni possibilità di trasformare praticamente in discrezionale l'accertamento del fatto da parte dell'elemento popolare.

MANCINI. Dovete dimostrare che il verdetto è un provvedimento giurisdizionale.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il verdetto è un provvedimento a sè. È l'accertamento del fatto da parte del giudice popolare nell'esercizio della potestà giurisdizionale. Se non è un provvedimento giurisdizionale, non so che cosa sia! (*Commenti. Interruzioni da sinistra*). Non è un fatto valutato indipendentemente da una norma giuridica ma sempre in relazione alla fattispecie legale prevista dalla norma; e quindi anche l'accertamento del fatto è accertamento giurisdizionale in quel caso. (*Commenti dalla sinistra. Proteste. Interruzioni*).

Dunque: l'esercizio della sovranità, da chiunque provenga, in quanto si attua mediante giurisdizione, è soggetto precisamente e rigorosamente ai limiti di questa funzione, e cioè alla legge. In connessione con questo principio, che per se stesso esclude la giuria, vige anche il principio per cui tutti indistintamente i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati: donde l'esclusione di ogni forma di verdetto. Ciò è tanto vero che l'onorevole Targetti, avvertendo immediatamente, con la sua acuta intelligenza, le conseguenze del principio sancito dal primo comma dell'articolo 111, propose subito all'Assemblea costituente un emendamento aggiuntivo inteso ad escludere dall'onere della motivazione i provvedimenti giurisdizionali emessi in collaborazione con i giudici popolari. Ma l'emendamento non fu accolto, sicchè l'articolo 111 finì con il chiudere la porta lasciata aperta dall'articolo 102. Questa è la realtà costituzionale dalla quale non si può prescindere.

Per non arrendersi all'evidenza di questa argomentazione l'onorevole Berlinguer ha tentato il salvataggio della giuria con un'acuta dimostrazione, basata sulla gerarchia degli articoli della Costituzione. Egli ha sostenuto che, anche ammesso l'onere della motivazione, poichè l'articolo 102, ultimo comma, contiene un principio basilare in materia di partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia (partecipazione che non potrebbe intendersi, conformemente alle aspirazioni della Costituente, se non per mezzo della giuria), l'articolo 111 deve cedere il passo all'articolo 102. Ammiro lo sforzo dialettico del senatore Berlinguer: ma credo di potergli rispondere con sicurezza che, poichè l'articolo 102 non parla

della giuria, mi sembra veramente ardito scalfire un sistema, qual'è quello costituito dagli articoli 101 a 113 della Costituzione. La tesi del senatore Berlinguer si riduce infatti ad un assunto di questo genere: che un precetto esplicito (articolo 111) verrebbe ad essere contrastato e troverebbe quindi una eccezione non in un altro precetto, ma in un istituto, la giuria, contemplato dalla Costituzione non specificamente, come giuria, ma genericamente, come partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia; partecipazione diretta del popolo che attende dalla legge la sua definizione concreta. È una tesi questa che nessun criterio esegetico può avvalorare.

Se quanto ho fin qui detto a proposito dell'articolo 111, è, come credo, esatto, anche la proposta avanzata dall'onorevole Molè di dividere le competenze, in modo che ai giudizi di prima istanza provvedano i giurati, a quella di seconda gli scabini, appare inattuabile. Il precetto costituzionale esige lo stesso ordinamento per tutti i giudizi di merito, e non è possibile portare al giudice di appello sentenze non motivate nel fatto o motivate solo per riferimento al verdetto, con la conseguenza di escludere dal controllo la valutazione delle prove fatta dal giudice di prima istanza. Dopo quanto ho detto, ciò appare ormai evidente.

Ciò posto passo ad occuparmi delle principali critiche fatte al progetto. Mi perdoni il senatore Romano se ritengo che l'avversione manifestata per il collegio misto sia manifestazione di uno stato d'animo più che una critica. Non si può dimenticare, e lo stesso senatore Romano l'ha ammesso, che la Costituzione esige una partecipazione popolare alla funzione giurisdizionale. D'altra parte devo osservare, e porre nel dovuto rilievo, il fatto che il progetto si preoccupa scrupolosamente di evitare la introduzione di uno scabinato puro. La scelta dei giudici popolari, sia pure col presupposto di un titolo di studio, è regolata nel modo stesso col quale si procede alla scelta dei giurati, e cioè non con il sistema delle nomine, ma dell'estrazione a sorte sulla base di elenchi generali. Analogamente, sullo stesso stampo, è regolata la formazione sia degli albi definitivi, sia delle liste generali, sia dei giudici popolari per la sessione. Bisogna inoltre tener presente il divieto stabilito dall'articolo 32 del progetto, che nel corso di un biennio una stessa persona eserciti più di una volta l'ufficio di giudice popolare. In tal modo il funzionamento dei giudici popolari è, secondo il progetto, da scabini, ma la scelta e la durata del servizio è da giurati; e s'impedisce sia la formazione di una certa professionalità del giudicare, sia l'interesse e la possibilità che il servizio si ripeta frequentemente.

Ho detto che la formazione degli albi avviene — a parte il titolo di studio — come se si trattasse di giurati: e data l'ampiezza della base dalla quale la estrazione è fatta e la breve durata del servizio non vi dovrebbero essere dubbi di sorta circa l'impossibilità di arbitrii. Data la mancanza di requisiti discrezionalmente apprezzabili (tranne l'elemento della buona condotta, che dovrà peraltro essere specificato nelle norme di attuazione) l'atto di ammissione o esclusione è vincolato. Il senatore Berlinguer, e in certo senso anche il senatore Mancini, hanno affermato che l'articolo 18 — il quale affida al Presidente del tribunale del capoluogo del circondario e, rispettivamente, del distretto, il compito di procedere, insieme con due giudici, alla formazione degli albi definitivi dei giudici popolari di prima e seconda istanza — attribuisce poteri assoluti al Presidente, poteri tanto assoluti da consentire l'esclusione di chi voglia dalle liste! La passione ha fatto velo alla realtà testuale del progetto. A difesa del diritto del cittadino gli articoli 19 e 20 del progetto prevedono infatti il ricorso alla Corte di appello, e poi alla Corte di cassazione.

Non mi soffermerò su altre critiche svolte dal senatore Berlinguer contro il potere di dispensa attribuito al Presidente nei confronti del giudice popolare impedito a presentarsi all'inizio della sessione, e alla competenza, attribuita pure al Presidente, a decidere sull'astensione e sulla ricusazione, non del giudice popolare soltanto, ma anche di quello togato. Mi limito ad osservare che le due norme sono state dettate da motivi meramente tecnici: e non mi sembra che dovrebbero dar luogo a timori del genere. Se ciò non fosse, esse potrebbero essere opportunamente emendate. Al senatore Mancini poi, che ha visto negli articoli 25 e 31 del progetto una possibilità di ricusazione immotivata da parte del Presidente,

rispondo. 1) che l'articolo 25 attribuisce bensì al Presidente un potere di dispensa, ma che la dispensa dev'essere chiesta dal giudice popolare; 2) che l'articolo 31 attribuisce il potere di giudicare sull'astensione o sulla ricusazione del giudice, popolare o togato, quando proposta dalle parti.

MANCINI. I motivi di dispensa non sono soltanto quelli del giudice togato.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io espongo il progetto come è e non come non è.

Anche le preoccupazioni del senatore Mancini non hanno quindi fondamento.

Vengo ora all'esame di quelle che sembrano le critiche maggiori fatte al disegno di legge; mi riferisco alle critiche dirette contro il requisito del titolo di studio dei giudici popolari, e contro talune esclusioni. È stato osservato che il progetto riduce, anzi distrugge il concetto di popolo e della sua partecipazione alla amministrazione della giustizia, in quanto richiede requisiti troppo elevati.

Non credo assolutamente di poter condividere questo ordine di idee. Esprimo anzitutto l'avviso che il concetto di popolo non può assumersi in ogni caso e per tutte le volte nell'accezione generalissima di elemento personale dello Stato, oppure nelle accezioni molto estese di corpo elettorale (*Interruzione del senatore Raja*). Io dico che quando si parla di popolo, senatore Raja, non si può intendere solo e semplicemente il popolo in generale, e cioè tutti gli elementi appartenenti allo Stato, o soltanto il popolo come corpo elettorale...

RAJA. La Costituzione esprime un concetto ben preciso di popolo: quello che volete definire voi è un altro.

MANCINI. Ricordate l'articolo 71.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma ci sono anche altri articoli che bisogna considerare. Quando il popolo è chiamato a partecipare... (*Interruzione del senatore Raja*).

PRESIDENTE. Non interrompa onorevole Raja.

RAJA. Queste affermazioni non possono passare senza interruzioni. (*Commenti*).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quando il popolo, come tale, è chiamato a partecipare con altri, particolarmente legittimati e qualificati, all'esercizio di una determinata funzione, il popolo si contrappone a questi altri come popolo in genere, in quanto privo di particolare legittimazione; in altri termini, la contrapposizione si stabilisce fra i tecnici della funzione e i non tecnici.

È precisamente in questo senso che il disegno di legge ha inteso il concetto di popolo; e non credo che l'avere richiesto un titolo di studio adeguato possa violare il precetto della Costituzione e l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non lo credo perchè l'articolo 51 della Costituzione, articolo questo che non ha avuto nel corso della discussione quella considerazione che avrebbe dovuto avere, ammette bensì all'esercizio di una funzione e quindi di un ufficio pubblico tutti i cittadini, ma in base ai requisiti posti dalla legge.

Questo è il principio della Costituzione. (*Proteste e commenti dalla sinistra*). Non esiste soltanto il principio del popolo in generale. (*Interruzione del senatore Raja*). Non si può comprendere un articolo isolato della Costituzione; la Costituzione va interpretata sistematicamente nel complesso dei suoi articoli e tra questi articoli non vi è soltanto l'articolo 3 ma anche l'articolo 51.

Ora i requisiti la legge deve porli con riguardo alle esigenze e alla natura della funzione da esercitare. Questa funzione nei giudizi di Assise è appunto quella di giudicare. A nessuno, credo, verrà in mente di sostenere che per giudicare non occorrano requisiti di sorta.

L'onorevole Romano ha detto: basta avere l'istruzione obbligatoria; ed altri hanno soggiunto: basta la licenza elementare. Confesso che tali richieste, da avversari del collegio misto, non me le aspettavo. Se — come non del tutto ingiustamente si osserva — gli assessori sono proclivi a seguire il giudice togato che, munito dello strumento della tecnica giuridica, dispone di un avviso più autorevole, parrebbe, come mi pare, che contro questo inconveniente occorra premunirsi: e il progetto chiede determinati titoli di studio appunto per assicurare, se non in sede tecnico-giuridica, almeno sul terreno del procedimento logico e della conoscenza in generale, un potere notevole di resistenza dei giudici popolari alla capacità e alla forza di argomentare del giudice togato.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza.* Infatti avete escluso gli avvocati.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Parlerò anche di questo!

È stata fatta pure un'altra obiezione, di natura, direi, quantitativa, e cioè che il numero di coloro che sono muniti del titolo finale degli studi secondari superiori, e del titolo di laurea, è troppo scarso. Anche questa obbiezione non mi pare fondata; il numero delle persone aventi i titoli richesti è infatti in Italia, come risaputo, notevolissimo.

Il senatore Venditti, nel suo importante intervento, ha lamentato il requisito della laurea per i giudici di secondo grado. A questo proposito vorrei osservare anzitutto che il progetto, prevedendo un giudizio popolare di seconda istanza, non si informa a criterio di eccessivo rigore. Nei Paesi — con giuria o scabinato — dov'è ammesso l'appello dalla giuria o dagli scabini, l'appello è giudicato dai magistrati, senza elemento popolare. Ciò avviene dal 1907 in Inghilterra; ciò avviene in molti Stati degli Stati Uniti d'America, ciò avviene in Russia.

RAJA. E perchè non l'avete fatto anche nel vostro progetto?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Se il progetto avesse seguìto questa via, il giudizio dell'elemento popolare sarebbe sottoposto al vaglio del magistrato ordinario, del magistrato ordinario al quale si fa l'appunto, che però non condivido affatto, di essere cristallizzato nelle formule, ovvero avulso dalla realtà, o confinato nella frigidità della tecnica e simili. Il progetto si è quindi preoccupato di mantenere l'elemento popolare anche nel giudizio di seconda istanza; conformemente del resto alla tradizione che vuole il giudice di appello dotato di requisiti più elevati.

E la richiesta mi sembra giustificata anche per un'altra ragione, strettamente legata alla struttura del giudizio di appello secondo il progetto. Normalmente, secondo il disegno, il dibattimento non dovrebbe essere rinnovato: in sede di appello l'attività del giudice è veramente critica degli atti del primo dibattimento, e appunto perciò richiede una maggiore attitudine alla critica e alla discussione con il giudice togato. Penso che questi requisiti siano posseduti in grado elevato specialmente da coloro che esercitano professioni strettamente tecniche e ritengo che se, per avventura, il Senato non volesse accogliere l'emendamento Venditti relativo alla rinnovazione del dibattimento, la norma proposta può rendere un utile servizio alla giustizia.

Il relatore di minoranza, seguito da molti altri senatori, ha mosso, sempre in relazione ai titoli di studio richiesti dal progetto per i giudici popolari, un altro grave rimprovero: di ridurre il concetto di popolo ad un ristretto gruppo di persone, quasi ad una magistratura di classe, e di impedire così, in fatto, all'imputato di essere giudicato da suoi pari. Ho già detto che cosa il disegno di legge intende per popolo (cioè elemento che non esercita abitualmente la funzione giurisdizionale); ho già rilevato che il numero dei laureati non è ristretto, ma notevole; e che molto maggiore è il numero di persone munite del titolo di istruzione secondaria superiore. Ora mi permetto di osservare che gli uni e gli altri provengono oggi in Italia da tutte le classi. Chi ha un minimo di esperienza sa che in Italia coloro che affollano le scuole medie e le università provengono da famiglie di contadini e di operai non meno che da famiglie appartenenti agli altri ceti. Si tratta di persone maturate in tutti gli ambienti sociali, e come tali, portatrici della più differenziata sensibilità ai problemi da risolvere, senza, per questo, essere destituite dell'attitudine a meditare e a conoscere, che è il portato della cultura richiesta. In questo senso non può negarsi attuata anche l'esigenza che il giudizio sia dato da pari a pari, senza timore di particolari deformazioni ambientali o professionali.

Sempre in tema di titoli di studio richiesti dal disegno di legge per i giudici popolari, ho sentito qui da più parti la espressione di una certa sfiducia, dipendente da netta svalutazione della così detta mezza cultura. Qualcuno ha esplicitamente affermato di preferire, a questa mezza cultura, la mancanza di cultura, l'ignoranza. Certo l'intelligenza e l'acutezza di giudizio è indipendente dal grado di cultura, e può ritrovarsi anche nel più semplice e incolto degli uomini: ma non capisco come è perchè si possa ritenere che tali dati di buon senso e di intelligenza si trovino in proporzioni minori, e comunque allo stato meno puro e genuino, in coloro che hanno percorso un certo ciclo di studi e per il fatto di avere compiuto tali studi. In ogni modo, senza soffermarmi su questo or-

dine di idee (in fondo è una questione di gusti), non posso non rilevare la contraddittorietà della posizione assunta in argomento da taluni oratori. Il senatore Berlinguer, ad esempio, ha fatto l'esaltazione delle scuole per giurati cecoslovacchi. E il senatore Lavia vorrebbe istituire simili scuole anche in Italia. Ora io sono ben d'accordo sulla opportunità, anzi sulla necessità che nelle scuole inferiori e superiori siano impartite agli allievi le nozioni fondamentali della nostra legislazione, e per quanto mi concerne sono quindi favorevole all'ordine del giorno presentato e così nobilmente svolto dal senatore Della Seta; ma domando: come si concilia questa esaltazione delle scuole per giurati, questa esigenza di una maggiore istruzione giuridica al popolo, con la preferenza dell'istituto della giuria intesa come espressione del popolo in genere a prescindere da ogni requisito di cultura?

Vorrei, a questo punto, per *incidens*, dire qualche cosa sulla accusa di deformazione professionale mossa ai giudici ordinari. Questa accusa è ripetuta continuamente nella relazione di minoranza dell'ottimo senatore Picchiotti, ed è stata ripresa poi e ribadita da molti altri oratori. Vorrei dire che forse si dimentica quanto alta sia la percentuale delle assoluzioni pronunciate dal giudice ordinario. Vorrei dire che si dimenticano troppo facilmente gli sforzi continui che il giudice fa per correggere e temperare il rigore della legge. Si dimentica altresì che il giudice oggi non è nominato perchè appartenente ad una o più classi privilegiate: egli è oggi, invece, uno di noi, uno di voi, uno del popolo, stretto dagli stessi bisogni, ma investito dalla legge, per effetto del suo sapere, della sua funzione di giudicare. Egli ha l'abito di giudicare; ma non è detto che giudichi sempre in un senso. Tanto è vero che, come la esperienza insegna, quando le rivoluzioni o i colpi di Stato tolgono, per le stesse necessità della storia, i freni alla potestà punitiva, non ai giudici ordinari è affidata la repressione, giusta o ingiusta che sia, dei fatti commessi sotto i precedenti regimi e tipici di questi, ma a giudici speciali o straordinari. E del resto è assai strano che, mentre il massimo di tutela di un interesse viene a coincidere con l'attribuzione del potere di azione, cioè del ricorso al giudice; che, mentre le aspirazioni alle libertà, costituenti diritti inviolabili, trovano soddisfazione quando l'accertamento dei limiti a loro posti è attribuito al giudice (e giudice è, presso di noi, per tradizione secolare, il giudice professionale); questo giudice venga poi descritto, se si parla delle Assise, come desideroso quasi, se non cupido, d'imporre la sua volontà, e una volontà diretta soltanto alla condanna.

Chiudo la digressione e ritorno all'argomento in esame, dei requisiti dei giudici popolari. Davanti alle critiche, alle quali ho risposto innanzi, non so vincere la sensazione ch'esse muovano da timori diversi da quelli manifestati, specialmente se messe in rapporto con l'insistente ritorno dell'affermazione, che la giuria sorge con la libertà e muore con questa; che il sistema proposto istituisce una magistratura di classe; che questo disegno risponde a un'involuzione della democrazia.

Onorevole Berlinguer: se ai timori suddetti dovessi dare una formulazione, direi ch'essi consistono in ciò, che la forma prescelta della partecipazione del popolo, non consentirebbe di introdurre nei collegi un maggior numero di elementi delle classi meno colte, con il supposto che esse, nella maggior parte, siano più orientate in una certa direzione.

Questa introduzione sarebbe allora desiderata per consentire, almeno nei reati politici, un esercizio della giurisdizione più conforme alle aspirazioni proprie di determinate correnti politiche.

Ora, questo ordine di idee non è in realtà fondato; e ciò non tanto perchè, se il presupposto fosse vero che la maggioranza dell'elemento popolare tenda più in un senso che in un altro, non sarebbe giusto consentire la creazione di un giudice...

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. C'è un equivoco perchè io ho detto che il fascismo aveva messo questi gruppi a sedere come giurati, mentre ora si chiede un titolo superiore a quello che chiedeva lo stesso fascismo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Allora ho mal capito, prevenuto;... quanto per altre ragioni.

In primo luogo, ogni corrente politica trova aderenti in ogni settore della popolazione, e i rappresentanti politici di tutti i partiti provengono da tutti gli strati del popolo. In secondo luogo, invano in tutto il disegno di legge si cer-

cherebbe una sola disposizione che, direttamente o indirettamente, permetta la formazione delle liste e dei collegi giudicanti in base a considerazioni politiche o meramente discrezionali; nessuna disposizione permette di escludere, se non attraverso l'ordinaria procedura di ricusazione, un giudice popolare senza motivo alcuno.

Poichè siamo in tema di composizione dei tribunali e delle Corti di assise, rilevo che il senatore Mancini ha criticato perfino il modo di nomina dei giudici togati, componenti di questi organi, nomina che sarebbe attribuita ai primi presidenti delle Corti di appello. Il senatore Mancini, forse, su questo punto non ha letto bene il disegno. L'articolo 8, infatti, attribuisce tale nomina al Presidente della Repubblica ed è formulato quasi identicamente all'articolo 3 del regio decreto legge 31 maggio 1946, n. 560, cioè alla legge Gullo.

E veniamo al tema delle esclusioni, e in particolare alla esclusione degli esercenti professioni forensi e delle donne.

Il senatore Picchiotti nella relazione di minoranza ha lamentato una terza esclusione, quella degli impiegati statali di gruppo A) e B); ma questa esclusione non esiste, perchè il testo (articolo 12 lettera *a*)) riguarda « i funzionari in attività di servizio, appartenenti o addetti all'ordine giudiziario »: cioè i cancellieri, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri. Si potrà riconoscere che questa esclusione è giusta.

Esclusione degli esercenti le professioni forensi. Questa esclusione non dovrebbe essere interpretata come offesa o menomazione di prestigio di quelle nobilissime professioni. Parve al Governo, e tuttora pare, che, se si vuole chiamare il popolo come portatore di una sensibilità comune, non di un corredo di tecnica giuridica specializzata e agguerrita nel quotidiano affinamento della professione, non si dovesse creare la possibilità di accrescere l'apporto della tecnica giuridica al giudizio con l'ammissione di avvocati e procuratori. Si noti che, se questa esclusione non ci fosse, potrebbe darsi addirittura il caso che una Corte di assise si trovi a essere composta di nove togati: tre magistrati e sei avvocati. Io mi domando se questo sarebbe il giudizio popolare o misto, che si chiede. Tuttavia, se ciò può sembrare ugualmente soddisfacente, personalmente io non avrei molto da obiettare: mi resterebbe soltanto da dire che una tale Corte non sarebbe gran fatto diversa da una sezione di Corte di appello penale, a parte il numero dei componenti.

Del resto questa esclusione degli avvocati non è nuova: essa è contenuta proprio nell'articolo 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, che prevedeva la giuria, e fu proposto dall'onorevole Gullo, Guardasigilli del tempo.

Esclusione delle donne! Debbo osservare che le donne non sono escluse dal progetto, che non le distingue dagli uomini, ma dall'ordinamento giudiziario, in via di riforma. Chiederei al Senato di non insistere tanto su questo punto, trattandosi di un problema più generale che sarà discusso in tema di riforma dell'ordinamento giudiziario. Si tratterà allora di vedere — poichè tutto evolve — se alcuni elementi di giudizio che portavano ad escludere le donne dall'ufficio di giudice, siano rimasti immutati o no.

Anche l'istituzione del giudizio di secondo grado, sebbene generalmente approvato da quasi tutti gli onorevoli senatori intervenuti nella discussione, ha destato perplessità e ha avuto le sue critiche.

Mi perdonino i senatori dissenzienti, specialmente il più vivace di tutti, l'onorevole Mancini, se attribuisco, almeno in parte, il loro dissenso ad un certo disappunto di trovare che nel disegno, almeno questo, vi è di buono: l'appello. Onorevoli senatori: mettiamoci nei panni, come ammoniva nel suo mirabile discorso il senatore Gonzales, mettiamoci nei panni dell'imputato, pensiamo all'imputato!

Il relatore della minoranza sostiene che la creazione delle Corti di assise, al di sopra dei Tribunali di assise, danneggerebbe l'economia dei giudizi, aggraverebbe la situazione della giustizia penale in Italia, diminuirebbe « l'importanza e il fasto » (sono sue parole) dei procedimenti di Assise. Il senatore Picchiotti dubita inoltre dell'utilità del giudizio di secondo grado perchè non è preveduta l'obbligatoria rinnovazione del dibattimento. Altri oratori si sono espressi nello stesso senso.

Ora io non ho bene inteso se nella relazione di minoranza si vuole o non si vuole l'appello. Se non lo si vuole, mi permetta l'onorevole Picchiotti di manifestare la mia sorpresa. Questo

disinteresse non si concilia con l'interesse per l'imputato di cui egli ha così strenuamente difeso i diritti. Ma se l'appello è voluto, allora si dovrebbe precisare come si può organizzare diversamente il giudice di primo grado, senza ricorrere al sistema consueto, secondo il quale il giudice di prima istanza è, nella carriera, meno avanzato di quello di seconda. Questa osservazione vale anche per il rilievo del senatore Romano il quale ha anch'egli lamentato che i magistrati di prima istanza sarebbero di grado non troppo elevato. D'altra parte non si può dimenticare che anche adesso, sia pure temporaneamente, la necessità di sostituire i titolari impediti a comporre la Corte di assise, che costituisce nell'ordinamento vigente una sezione di Corte di appello, possono essere chiamati a far parte magistrati di grado inferiore a quello previsto normalmente.

L'onorevole Macrelli pensa che anche in secondo grado potrebbe riapparire la giuria. Io non ripeterò quanto ho già detto all'onorevole Lavia, che il controllo sul verdetto è impossibile, perchè il verdetto è immotivato: l'onorevole Macrelli infatti ha espresso invece l'avviso, condiviso da altri senatori, che anche il verdetto possa essere motivato. Ora a prescindere dall'obiezione, che viene spontanea, che allora si avrebbero degli scabini del fatto, e non dei giurati, osservo che l'insolubile nodo tra fatto e diritto si presenta assai più intricato quando si esige una motivazione sul fatto, di quanto non sia quando si prescinda dalla motivazione: perchè, in ogni sua parte il fatto si confronta, si misura, per così dire, sul metro del diritto e deve collimare con la fattispecie preveduta dalla norma e non si può motivarlo se non tenendo bene in vista la norma stessa.

L'onorevole Romano ha accennato invece all'ipotesi di un giudizio di appello affidato alla Corte senza giudici popolari. Rispondendo alle critiche relative al titolo di studio, ho già avuto occasione di osservare che nei Paesi ove, pur essendovi partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, è ammesso l'appello, chi giudica su questo è il giudice togato. Non credo però che trapiantare questo sistema in Italia riuscirebbe opportuno, perchè allora sarebbe facile l'accusa che, in questa maniera, il giudizio resterebbe in definitiva nelle mani del giudice togato.

Il senatore De Pietro nel suo interessante discorso ha contestato all'onorevole Venditti la necessità della rinnovazione del dibattimento, ha lamentato la preponderanza numerica del giudice popolare anche in sede di appello, così come prevista dal disegno di legge; ammette la necessità del titolo di studio, ma pensa ad una soluzione analoga a quella della Corte criminale. Io condivido con lui l'elevata opinione che egli ha espresso del giudice togato; e lo ringrazio del valido sostegno che egli, proprio criticando, ha dato ai punti più bersagliati del disegno. Ma credo che la soluzione proposta non sia conciliabile con l'istanza, di natura democratica, di ammettere il popolo ad amministrare giustizia. La Corte criminale non era un istituto democratico, quantunque certamente non inglorioso: e non credo che la restituzione di essa troverebbe consenzienti le Assemblee legislative. Meno ancora credo si possa consentire con coloro che vorrebbero affidato — *omisso medio* — alla Cassazione il riesame nel merito: ciò sarebbe contro la natura della Suprema Corte.

Il senatore Venditti ha in particolar modo insistito e presentato un emendamento perchè nel giudizio davanti alle Corti di assise possa essere sempre disposta la rinnovazione del dibattimento. Riconosco che, a prima vista, questa richiesta sembra molto fondata: perchè si potrebbe dire, a che serve la presenza del giudice popolare in appello, se il giudizio si svolge tutto sull'esame delle carte del processo di prima istanza? Ma, come l'onorevole De Pietro ha esattamente rilevato, ciò snaturerebbe il processo di appello, che diventerebbe automaticamente una replica di quello di primo grado. Del resto io credo che la rinnovazione del dibattimento avverrà assai spesso. Sono infatti propenso a credere che la presenza dei giudici popolari e la loro maggioranza numerica porteranno, nella maggior parte dei casi, a far sì che le richieste di rinnovazione del dibattimento saranno accolte in misura molto maggiore di quanto non avvenga nei giudizi di appello da sentenze dei giudici togati. La maggiore attenzione e il senso di responsabilità derivanti dalla novità della funzione assunta, aumenteranno l'interesse alla raccolta immediata delle prove, tanto più che, data la risonanza dei processi di Assise ai quali la stampa dà sempre larga pubblicità, i giudici popolari saranno spinti anche da un senso di curiosità a voler

controllare direttamente, almeno nei processi più gravi, quanto dalle prove fu riferito durante il dibattimento di primo grado. È da presumere pertanto che il dibattimento non verrà rinnovato soltanto nei casi nei quali la rinnovazione apparirà del tutto irrilevante.

E vengo all'ultima obiezione, quella del senatore Azara relativa all'articolo 53, seconda parte, del disegno. Questo articolo stabilisce che la dichiarazione di conversione in appello del ricorso per cassazione ha effetto retroattivo e vale anche nel caso che uno solo tra più imputati abbia fatto la dichiarazione, nei confronti degli altri imputati. Il senatore Azara vorrebbe che non avesse efficacia, perchè gli altri imputati, se hanno interesse a una pronta definizione del ricorso, non dovrebbero essere costretti ad attendere il prolungamento del giudizio in sede di appello e quindi di cassazione.

Al senatore Azara rispondo che il disegno del Governo conteneva nell'ultimo comma dell'articolo un'apposita disposizione in base alla quale la Suprema Corte avrebbe dovuto vagliare, in presenza della dichiarazione di conversione, se sussistessero motivi di inammissibilità del ricorso, o di cassazione senza rinvio, ai sensi dell'articolo 539 Codice procedura penale. In tal modo era automaticamente tutelata l'esigenza da lui prospettata. Ma questa disposizione è stata soppressa nel testo approvato dalla Camera dei deputati; donde l'inconveniente lamentato.

Tuttavia una volta ammesso per ragioni di mera equità uno strappo al principio che i mezzi d'impugnazione sono regolati dalla legge del tempo nel quale il provvedimento fu emesso, non mi sembra razionale dare efficacia alla conversione soltanto nel caso che l'imputato sia unico. Del resto, in fin dei conti, l'inconveniente temuto non appare molto rilevante. Innanzi tutto, non è sempre detto che la conversione si traduca in un differimento della definizione del processo. La Cassazione, infatti, è unica; le Corti di assise sono invece necessariamente numerose e può accadere che un ricorso convertito in appello dia luogo al dibattimento di secondo grado in tempo anteriore a quello per il quale sarebbe possibile fissare la discussione innanzi la Suprema Corte. Inoltre può accadere che il giudice di appello assolva o che condanni: nel primo caso, l'imputato avrà conseguito in Appello il fine al quale mirava in Cassazione, nel secondo caso avrà ancora il rimedio del ricorso per cassazione.

Non mi soffermo su altre questioni particolari, sulle quali avrò occasione di intervenire in tema di discussione degli emendamenti che sono stati presentati. È tempo ormai di concludere.

Onorevoli senatori! Ho cercato di esporvi le ragioni del progetto sottoposto alla vostra deliberazione, e ho cercato di difenderlo dalle varie accuse che sono state mosse. Mi sono sforzato soprattutto di dimostrare come l'attuazione della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia penale sia, così come è proposta, l'unica possibile e compatibile con i precetti della Costituzione, singolarmente o sistematicamente considerati. Siamo in errore? Nessuno è infallibile: ma se fossimo caduti in errore — ed io sono convinto che ciò non è — non si parli di ipocrisia. È questa un'affermazione che debbo respingere. Se errore ci fosse, si conceda almeno la buona fede.

Non mi sono soffermato ad illustrare gli indubbi benefici e vantaggi che il progetto presenta. Ciò è stato fatto da altri, e in modo particolarmente perspicuo, preciso e incisivo dal senatore Merlin nel suo discorso di ieri.

Il progetto è emendabile e perfettibile? Certamente. Ma prima di passare agli emendamenti occorre che il Senato si pronunzi sul passaggio alla discussione degli articoli. Confido che il Senato, nella pienezza della sua indipendenza, vorrà esprimere un voto favorevole. (*Vivissimi applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo ora allo svolgimento degli ordini del giorno.

Il senatore Della Seta ha presentato il seguente ordine del giorno, che ha già svolto nel corso del suo intervento alla discussione generale:

« Il Senato della Repubblica — convinto che il presupposto della diretta partecipazione del popolo alla amministrazione della giustizia è la educazione morale e intellettuale del popolo stesso — esprime il voto che nella scuola popolare e nella scuola media, insieme ai princìpi primi dell'etica civile, sia, in forma elementare, impartito un insegnamento che faccia conoscere agli alunni le norme fondamentali cui si informa la legislazione del nostro Paese ».

Segue l'ordine del giorno del senatore Nobili, così formulato:

« Il Senato, riconoscendo che il riordinamento dei giudizi di Assise merita studio ulteriore e che, d'altra parte, non si possa tenere ancora sospeso il funzionamento delle Corti di assise in grado di appello, delibera di sospendere la discussione e di riconvocarsi per votare la legge di delega al Governo del potere di emanare norme per la istituzione del grado di appello nei giudizi di Assise e per il regolamento provvisorio di esso nelle more di una legiferazione organica sul riordinamento dei giudizi di Assise ».

NOBILI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Come è già stato annunciato in una precedente seduta, i senatori Musolino e Ferrari hanno presentato il seguente ordine del giorno, già svolto dal senatore Musolino nel corso del suo intervento alla discussione generale:

« Il Senato, udita la discussione sul disegno di legge per il riordinamento delle Corti di assise, passa all'ordine del giorno ».

Segue l'ordine del giorno dei senatori Magliano, Varriale, Filippini, Ciampitti, Elia, Bosco Lucarelli, Marconcini, Ricci Mosè, Romano Antonio, Franza, Canaletti Gaudenti, Conci, Carrara e Ghidini, così formulato:

« Il Senato, riaffermando la profonda esigenza politica e sociale che l'amministrazione della giustizia penale sia quanto più è possibile vicina al popolo e sia pronta, economica ed aderente alle condizioni dell'ambiente in cui si verificò la violazione della legge;

rilevando che la partecipazione diretta del popolo ai giudizi di Assise può avere sostanziale e piena efficienza soltanto se i giudizi stessi si svolgono colà dove il delitto fu consumato, perchè soltanto quei giudici popolari possono con diretta conoscenza e con obiettiva consapevolezza giudicare sulla natura, i mezzi, il tempo dell'azione criminosa nonchè sulle condizioni di vita individuale e familiare dell'imputato, sull'ambiente e le cause che determinarono il delitto;

rilevando altresì che i giudizi di Assise importano sempre spese assai rilevanti tanto per l'Erario che per le parti, spese che saranno più forti con la invocata larga applicazione dell'articolo 520 del Codice di procedura penale per la rinnovazione del pubblico dibattimento in grado di appello, nonchè per la liquidazione dei danni;

invita l'onorevole Ministro della giustizia a disporre, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 6 della presente legge, che i Tribunali di assise abbiano sede nelle stesse località ove ora funzionano gli altri Tribunali civili e penali e che le Corti di assise di appello siano dai primi presidenti convocate in caso di rinnovazione del dibattimento nelle stesse sedi dove si svolse il giudizio di primo grado, salvo i casi di legittima suspicione accertata a norma di legge ».

Ha facoltà di parlare il senatore Magliano per illustrare quest'ordine del giorno.

MAGLIANO. Onorevoli colleghi, non ho creduto opportuno intervenire in questa alta ed elevata discussione perchè prima di me molti colleghi assai più autorevoli hanno esposto il loro pensiero, svolgendo l'uno o l'altro degli aspetti del problema che dobbiamo decidere. Non ho creduto di intervenire anche perchè penso che la discussione di questo disegno di legge, il quale, per lo meno nella intenzione di coloro che lo presentarono, doveva avere soltanto dei riflessi di natura esclusivamente procedurale e tecnica, è invece dilagata in una discussione teorica e dottrinaria, nella quale abbiamo ammirato molti colleghi: ma in essa sono affiorati ricordi non sempre opportuni di tempi lontani ed anche di esperienze recenti non sempre incoraggianti.

Io personalmente penso che questa legge, la cui discussione ha fatto veramente onore alla nostra Assemblea per la passione, per la dottrina, per l'impeto col quale molti illustri colleghi hanno esposto il loro diverso pensiero, non abbia poi un'importanza veramente decisiva in un regime di sana e libera democrazia, perchè l'importanza della giuria come strumento di libertà aveva un grande rilievo, lo diceva ieri l'onorevole Conti, in tempi di oppressione e di tirannia: invece, in un regime democratico tutto ciò ha un rilievo assai

meno efficiente. Mi sono invece preoccupato di alcuni aspetti particolari, perchè ritengo che, quale che sia la votazione che l'Assemblea farà, quale che sia il sistema che verrà adottato, l'importante è che vi siano dei giudici buoni, onesti, indipendenti, consapevoli dell'altissimo ufficio che la legge e la Nazione loro affidano.

Mi sono preoccupato di una questione di carattere apparentemente pratico, ma che, a mio avviso, si avvicina anche alla discussione teorica e dottrinaria che si è svolta in quest'Aula. Parlo dell'articolo 6 del disegno di legge, che demanda al Ministro della giustizia la facoltà di stabilire il numero e le sedi dei tribunali di Assise, se questa denominazione rimarrà (perchè vi è un emendamento al quale aderisco in pieno dell'onorevole Berlinguer che vuole modificare questa strana e contraddittoria denominazione), e di stabilire altresì le sedi delle Corti d'assise in grado di appello. Penso che questa facoltà non sia conforme alle norme della Costituzione in quanto che, trattandosi di organi giurisdizionali, non si può farne delega al Ministro, e lo dico senza alcun riferimento al Ministro che oggi così degnamente regge le sorti del dicastero ed al quale va il nostro augurio vivissimo di pronta guarigione. Occorre invece una apposita disposizione di legge. Comunque, se anche questa delega deve essere fatta, è necessario, per l'articolo 77 della Costituzione, se non vado errato, che il Senato dia almeno le direttive per l'uso della facoltà delegata.

Su alcuni punti, quale che sia il pensiero del Senato, la concordia è evidente, perchè tutti pensiamo che nessuno debba essere sottratto ai suoi giudici naturali, e che la giustizia, appunto per la partecipazione diretta del popolo, debba essere quanto più vicina è possibile al popolo stesso e che gli imputati di gravi reati debbano essere giudicati proprio da coloro che vivono nell'ambiente nel quale il delitto fu consumato, in modo che quei cittadini possano conoscere e giudicare con maggiore serenità e conoscenza la personalità dell'imputato, le condizioni familiari, ambientali, economiche e tutto ciò che ha potuto determinare od accompagnare l'infrazione della legge. Io chiedo perciò nel mio ordine del giorno, al quale hanno dato conforto le firme di molti autorevoli senatori, che, laddove oggi esiste un Tribunale ordinario, ivi sia stabilita una Corte di assise di primo grado.

VENDITTI. Così si fanno le cose in famiglia!

MAGLIANO. Questa è una affermazione che non vi fa onore perchè vi posso dire, nella legittima superbia della mia regione, che non è questo un argomento serio. Vi sono state giurie le quali hanno dato prova di assoluta indipendenza e di ribellione alle imposizioni sia del Governo che dei magistrati, come vi sono stati dei magistrati — permettete che lo ricordi a titolo di onore, non solo del Molise ma anche della mia famiglia — come Federico Magliano che, Primo Presidente della Gran Corte criminale di Napoli, si dimise e si ritirò, oscuro e povero, in una piccola casa di campagna per non presiedere il processo per i moti politici del 1848! (*Applausi*). Così vi sono stati giurati, specie della mia regione, me lo consenta l'amico Ciampitti che li ha troppo umoristicamente dipinti come ignoranti o analfabeti, ai quali sono stati demandati per legittima suspicione i più grandi processi dell'epoca prefascista, come quelli Salaris, Cifariello, Gartini, dei moti di Puglia, ecc., e quei giurati hanno amministrato giustizia con assoluta libertà e con piena indipendenza. (*Applausi*).

Ora, onorevoli colleghi, vi è anche un altro aspetto pratico della legge che io ho voluto ricordare e richiamare alla vostra attenzione nella applicazione di queste norme. I giudizi di Corte di assise molte volte diventano oggi delle apparenze di dibattiti, perchè i Presidenti sono assillanti dalle osservazioni dei superiori, ed anche del Ministero, per le rilevanti spese che la giustizia comporta. Tutti coloro che frequentano le Corti di assise, come le ho frequentate io per tanti anni, sanno bene quale lotta alle volte bisogna sostenere con i Presidenti per ottenere che sia citato un teste di più, che sia chiamato un perito, e ciò perchè, dato che nella Corte di assise quasi sempre le spese vanno a carico dell'Erario e non sono ripetibili, i magistrati sono assillati dal pensiero della economia da una parte e da quello di far presto dall'altra.

Onorevoli colleghi, pochi giorni or sono un alto magistrato che presiede in questo momento una delle più importanti Corti di assise, alla mia domanda come fosse andata la sessione,

mi rispose: « Molto bene, in dodici giorni abbiamo trattato quindici processi ». (*Commenti, approvazioni*). Si preoccupava, quell'ottimo magistrato, del numero e non del modo come si erano svolti quei dibattimenti! Conti ed io abbiamo visto in Cassazione annullare un processo nel quale un imputato, nientemeno di parricidio, era stato condannato all'ergastolo senza che fosse stato inteso, onorevole Sottosegretario, neppure un testimone! Il nudo verbale diceva: « Si è data lettura delle testimonianze ». Si seppe poi che la corriera che recava quegli sfortunati testimoni aveva avuto un incidente ed essi non si erano presentati; ma il Presidente, profittando del fatto che la difesa era affidata di ufficio ad un giovane inesperto, ridusse il dibattimento ad una specie di dialogo tra lui e l'imputato!

Ora noi ci dobbiamo preoccupare che la giustizia sia rapida, economica e aderente all'ambiente. Ecco perchè ho chiesto un'altra norma nell'ordine del giorno, il quale per un errore tipografico manca di un inciso. Infatti si insiste da molte parti per una larga applicazione dell'articolo 520 procedura penale e proprio da voi, onorevole Venditti, si propone che prima di ogni altra formalità il Presidente debba domandare alle parti se vogliono la rinnovazione del dibattimento, la quale, se richiesta, deve esser concessa. Io domando a voi, onorevoli colleghi, come sarà possibile pretendere di rinnovare il 70 o l'80 per cento dei processi di Assise costringendo parti, periti, testi a recarsi dalle più lontane contrade nei centri dove ha luogo il giudizio di secondo grado? Il dibattimento si dovrebbe dunque rinnovare per ragioni sociali, politiche, economiche in quelle stesse località dove si svolse il giudizio di primo grado. Quando si parla di giudici naturali si afferma un principio costante nella dottrina e nella giurisprudenza, ma occorre che il Senato questo principio lo affermi chiaramente in un ordine del giorno e dia l'indirizzo al Ministro per l'uso di questa facoltà che gli viene delegata, così ampiamente. Voglio quindi sperare che il mio ordine del giorno venga accettato dal Governo e approvato dall'Assemblea.

Permettete che concluda con un augurio che è vivo, sincero, profondo nell'animo di tutti noi, l'augurio cioè che i giudizi di Corte di assise vadano sempre più decrescendo di numero e di gravità, e che i giudici, siano essi esclusivamente popolari, o togati, ovvero misti, si mostrino sempre più degni e consapevoli dell'altissimo ufficio che loro viene affidato; consapevoli cioè, come disse il grande oratore della latinità, che l'ufficio di giudicare i propri simili è il più terribile ed è quello che avvicina gli uomini a Dio. Ma io amo credere che i nostri giudici, quali che saranno, anzichè avvicinarsi a un Dio di sterminio e di morte, dispensatore soltanto di castighi e di pene, volgeranno il loro pensiero a quella piccola grotta di Galilea dove un giorno si accese una luce divina che insegnò agli uomini ad amarsi come fratelli, nella concordia, nell'amore e nel rispetto delle superiori leggi dell'umanità. (*Applausi vivissimi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Merlin Umberto per esprimere il parere della maggioranza della Commissione sugli ordini del giorno.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Sull'ordine del giorno presentato dal senatore Della Seta, che mi pare che il Governo abbia già accettato, in nome della Commissione dichiaro che lo accetto perchè corrisponde al voto generale di tutti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Magliano, illustrato con tanti nobili argomenti, noi avvertiamo l'onorevole Magliano che, poichè se sarà votato il passaggio alla discussione degli articoli noi domanderemo che gli emendamenti vengano rimessi prima all'esame della Commissione, come ho già accennato nel mio discorso, quasi sicuramente sull'articolo 6 della legge presenterà un emendamento lo stesso rappresentante del Governo; quindi lo pregherei di rimettere il suo ordine del giorno a quando sarà presentato questo emendamento, che sarà esaminato e sul quale la Commissione esprimerà il suo parere.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Musolino evidentemente la Commissione propone che esso sia respinto, perchè in questo ordine del giorno si vieta al Senato di passare all'esame degli articoli. Torno a dichiarare però, a nome mio e della Commissione, che noi non vorremmo strozzare questa discussione. Molti emendamenti sono stati presentati e molti altri pare che debbano esserlo. Noi voglia-

mo farne un esame tranquillo e meditato. Perciò, poichè mi auguro che l'ordine del giorno Musolino sia respinto e quindi che il Senato desideri di passare all'esame degli articoli, io a nome della Commissione richiederò il rinvio alla Commissione stessa dell'esame degli articoli a dopo le ferie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia per dichiarare se accetta gli ordini del giorno presentati.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho già dichiarato che il Governo accetta l'ordine del giorno presentato dal senatore Della Seta. Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Magliano, Varriale ed altri sarà opportuno esaminare la questione quando verrà in esame l'articolo 6 della legge. Esprimo così, in sostanza, un punto di vista analogo a quello del relatore. Ripeto che se sarà respinto l'ordine del giorno presentato dai senatori Musolino e Ferrari noi dovremo passare all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti. Riguardo all'articolo 6 che prevede una delega al Ministro di grazia e giustizia per la determinazione delle sedi e circoscrizioni delle Corti di assise, il Governo stesso intende presentare un emendamento perchè, così com'è, lo articolo 6 non è costituzionale. Anche per questa ragione prego l'onorevole Magliano di non insistere e di rinviare l'esame della questione in tema di discussione dell'articolo 6.

MAGLIANO. Domando di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Dichiaro di accettare la richiesta dell'onorevole Sottosegretario, ma mi riservo in sede di emendamenti o dinanzi alla Commissione di mantenere fermo quello che ho avuto l'onore di dire all'Assemblea.

PRESIDENTE. Faccio presente che da parte dei senatori Ferrari, Cerruti, Mancini, Palumbo Giuseppina, Adinolfi, Troiano, Rizzo Domenico, Alberti Giuseppe, Cermignani, Terracini, Tignino, Carbonari, Marani, Giua, Lussu, Proli, Voccoli, Berlinguer, Ristori, Picchiotti, Locatelli, Priolo, Musolino, Li Causi, Jannelli e Barbareschi è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto sull'ordine del giorno dei senatori Musolino e Ferrari, che comporta il non passaggio alla discussione degli articoli del disegno di legge.

MAZZONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Dichiaro che parlo a mio nome personale. Non mi è mai piaciuto parlare a nome degli altri, tanto più in tempi nei quali è consuetudine frequente mutare parere da un anno all'altro, come io potei dimostrare con il resoconto stenografico del Congresso di Napoli. Parlo a mio nome personale anche perchè, sia pure con qualche lacerazione (io sono una vecchia carcassa politica abituata a queste sofferenze), desidero distinguermi dal voto favorevole a questa legge che daranno alcuni miei compagni di partito. Io sono contro non perchè io abbia la petulanza di cacciarmi nel groviglio di una discussione tecnica alla quale io m'inchino e nello stesso tempo mi ribello, e che mi conferma ancora nel mio vecchio pensiero favorevole alla giuria, pensiero che, oltre il tormento cerebrale dei tecnici che spesso hanno deformazione professionale, intende il grande palpito di giustizia che si concreta appunto nella giuria. (*Applausi*). Ah! Lo so e non irridete perchè tutta la storia del pensiero umano è fatta di questo tormento, di questa lotta. Prima del diritto, signori, ancor prima delle vostre scartoffie è nata la musica. Ebbene, c'è voluto un calzolaio poeta per mandare alla malora le tabulature dei maestri cantori e lanciare al cielo le strofe della libertà;... poi è venuto Beethoven. (*Applausi dalla sinistra*). Sono contro questo disegno di legge scellerato e mostruoso... (*Clamori dal centro e dalla destra. Approvazioni dalla sinistra*)... che offende i princìpi di giustizia. Sono contrario non per una ragione di atteggiamento di partito, poichè sarei in contraddizione, ma per una ragione politica che va al di sopra dei partiti, poichè essa offende quella legge, quello spirito, (non temete che sia un troglodita) ancestrale di giustizia al quale ci dobbiamo appellare quando vogliamo resistere alle degenerazioni degli uomini.

Per queste ragioni voterò contro il passaggio agli articoli, e cioè a favore dell'ordine del giorno Musolino. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

LUCIFERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Non ho voluto partecipare alla discussione, perchè, anche se ultimo e mode-

stissimo tra i cultori del diritto, ritenevo che fossimo i meno competenti in materia, quando si tratta di quell'istituto che ha voluto sottrarre alcuni giudizi ai tecnici del diritto. La Corte d'assise è un istituto *sui generis*, che ha un'origine rivoluzionaria e liberale; è cioè istituto politico, creato per tutelare la libertà dei cittadini, parallelamente quasi alla creazione del Parlamento. Questa funzione la esercita ancora? Problema discutibile. La dovrà esercitare ancora? Anche questo è problema discutibile. Ma una cosa per me è ferma: finchè la Corte di assise dovrà esistere essa dovrà essere Corte di assise sincera, onesta, chiara con i suoi caratteri fondamentali originari.

Per queste ragioni dichiaro di votare a favore dell'ordine del giorno Musolino. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

VENDITTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Voteremo contro l'ordine del giorno Musolino. Avevamo già dichiarato di essere favorevoli ai princìpi informatori del disegno di legge, soggiungendo che, se fossero stati presi in esame i nostri emendamenti, avremmo votato a favore del disegno di legge stesso. La condizione si è verificata e perciò noi votiamo contro l'ordine del giorno Musolino. (*Applausi dal centro e dalla destra. Alti clamori dalla sinistra. Proteste dell'oratore*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto sull'ordine del giorno Musolino-Ferrari.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adinolfi, Alberganti, Alberti Giuseppe, Allegato, Alunni Pierucci, Anfossi, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Asquini,

Baracco, Barbareschi, Bei Adele, Beltrand, Benedetti Tullio, Bergamini, Bergmann, Berlinguer, Bertone, Bibolotti, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bocconi, Boeri, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Bosi, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bubbio, Buffoni, Buizza,

Cadorna, Caldera, Canaletti Gaudenti, Canevari, Canonica, Caporali, Cappa, Cappellini, Carbonari, Carboni, Carelli, Carmagnola, Caron, Carrara, Casadei, Castagno, Cerica, Cermenati, Cermignani, Cerruti, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciampitti, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Coffari, Colombi, Conci, Corbellini, Cortese,

Damaggio, De Bosio, De Gasperis, Della Seta, De Luca, De Pietro, Di Rocco, Donati,

Elia,

Falck, Fantoni, Fantuzzi, Farina, Farioli, Fazio, Ferrabino, Ferrari, Filippini, Fiore, Focaccia, Fortunati,

Gava, Gavina, Gelmetti, Genco, Gerini, Gervasi, Ghidetti, Ghidini, Giardina, Giua, Gonzales, Gramegna, Grava, Grieco, Grisolia, Guarienti, Guglielmone,

Italia,

Jacini, Jannelli,

Labriola, Lamberti, Lanzara, Lanzetta, Lazzarino, Leone, Lepore, Li Causi, Locatelli, Lodato, Lorenzi, Lovera, Lucifero, Lussu,

Macrelli, Magli, Magliano, Magrì, Mancini, Marani, Marchini Camia, Marconcini, Martini, Massini, Mazzoni, Meacci, Medici, Menghi, Menotti, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Milillo, Minio, Minoja, Molè Enrico, Molinelli, Momigliano, Monaldi, Montagnana Rita, Moscatelli, Mott, Musolino,

Negarville, Nobili,

Origlia, Ottani,

Page, Pallastrelli, Palumbo Giuseppina, Panetti, Paratore, Parri, Pasquini, Pastore, Pazzagli, Pennisi di Floristella, Perini, Persico, Pezzini, Picchiotti, Piemonte, Pieraccini, Piscitelli, Platone, Pontremoli, Priolo, Proli, Pucci, Putinati,

Raffeiner, Raja, Ravagnan, Reale Eugenio, Reale Vito, Ricci Federico, Ricci Mosè, Riccio, Ristori, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rolfi, Romano Antonio, Romano Domenico, Romita, Roveda, Rubinacci, Ruggeri, Ruini, Russo,

Sacco, Saggioro, Salomone, Salvi, Samek Lodovici, Sanmartino, Santero, Sapori, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Silvestrini, Spallino, Spezzano,

Tafuri, Tallarico, Tambarin, Tamburrano, Tartufoli, Terracini, Tessitori, Tignino, Tissi, Tomasi Della Torretta, Tomè, Tommasini, Tonello, Tosatti, Toselli, Traina, Troiano, Tupini, Turco,

Uberti,

Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Varriale, Venditti, Vigiani, Vischia, Voccoli, Zanardi, Zane, Zelioli, Ziino, Zoli, Zotta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'ordine del giorno dei senatori Musolino e Ferrari:

Votanti	245
Maggioranza	123
Favorevoli	122
Contrari	123

(*Il Senato non approva*). (*Vive proteste dalla sinistra, commenti*).

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Chiedo che il disegno di legge venga rinviato alla Commissione per l'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il disegno di legge verrà rinviato alla Commissione per l'esame degli emendamenti e sarà poi nuovamente iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Annunzio di mozioni.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza è pervenuta la seguente mozione:

Il Senato invita il Governo a disporre sollecitamente che la R.A.I. attui nelle proprie trasmissioni periodiche un programma di educazione civica.

Le trasmissioni relative dovranno dirigersi volta a volta al pubblico in generale oppure a determinate categorie, uomini, bambini, donne, giovani, massaie, contadini; diffondere notizie elementari sulla Costituzione della Repubblica, sul funzionamento dei pubblici poteri maggiori e minori, centrali e locali; sul controllo degli eletti a pubbliche cariche e sul controllo degli uffici; illustrare esempi storici e pratici traendo occasioni da fatti recenti; diffondere norme elementari di educazione sociale, sui diritti e doveri del cittadino, sul limite del proprio diritto nel diritto degli altri, sul rispetto della personalità propria ed altrui. Questo servizio dovrà avere carattere sperimentale e svolgersi per un periodo di prova di almeno due anni, in forma varia e atta a suscitare l'interesse e la collaborazione del pubblico (44).

BERGMANN, GONZALES, CINGOLANI, TERRACINI, ZANARDI, RUINI, FAZIO, LOCATELLI, MARANI, CARON.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, perchè dica quali sono i suoi intendimenti circa l'esecuzione della disposizione transitoria IX della Costituzione della Repubblica che letteralmente riproduco: « La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni » (290).

CONTI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro dei lavori pubblici: se è a conoscenza della situazione che si è creata a Scilla, dove l'assoluta mancanza di acqua potabile impone provvedimenti immediati ed urgenti nell'interesse della salute pubblica.

In questa ridente cittadina il tifo e la melitense sono diventati endemici, per cui ogni dilazione rappresenta un attentato alla vita di quei cittadini meritevoli di ogni considerazione (1509).

MANCINI, PRIOLO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere il loro pensiero sulla opportunità e la necessità di affrontare con metodi e mezzi adeguati il problema della delinquenza dei giovani. Fatti come quelli recentemente accaduti in varie città d'Italia e che si ripetono con troppa frequenza, hanno per protagonisti giovani appartenenti anche a ceti sociali dai quali, in passato, non sorgevano che raramente i tristi eroi del delitto.

Ciò significa che il popolo italiano, in tutti gli strati, è intaccato nella sua vita morale e le ragioni sono tanto gravi o profonde da reclamare l'attenzione ed i solleciti rimedi di chi dirige la Nazione (1510).

MERLIN Angelina.

Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro dell'interno, per sapere se: la recrudescenza delle rapine con le luttuose conseguenze (fra le ultime quelle perpretate al Banco di Sicilia in Roma, alla Banca Popolare di Milano, Ag. Lentate sul Seveso, in Emilia ed altrove) non imponga l'immediata presentazione al Parlamento di un disegno di legge per il ripristino della pena di morte contro i rapinatori e loro complici, sovente costituiti in associazioni a delinquere, particolarmente pericolose in questo eccezionale periodo della vita nazionale (1511).

DE GASPERIS.

Al Ministro Presidente del Comitato interministeriale per la Cassa per il Mezzogiorno, per sapere se sia vero che il riarmo disposto dal Governo come conseguenza del Patto atlantico abbia compromesso il programma della Cassa per il Mezzogiorno bloccandone i finanziamenti effettuati, e quale assicurazione può dare agli Enti meridionali operatori nel campo della bonifica che in base a tale programma hanno iniziato lavori di progettazione (1512).

MUSOLINO.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere se: il Governo non ritenga far conoscere al popolo italiano qualche notizia in merito alle « missioni » di alcuni cittadini, presso gli Stati oltre il sipario di ferro e particolarmente su quella del *leader* di un Partito di sinistra che è già in viaggio per l'Oriente;

l'Italia senza andare incontro a conseguenze di carattere internazionale debba assistere indifferente alle iniziative di coloro che attendono i liberatori dalle frontiere orientali;

l'Italia, parte del territorio europeo, distrutto per due terzi, possa facilmente affratellarsi con popoli disanimati ed impauriti;

l'Italia, affaticata dalla disfatta, miracolosamente risorgente per la forza vitale dei suoi figli fisicamente sani e generosi, ma non rassegnati a subire altre mutilazioni morali e materiali, debba rimanere indifferente alle parole ingiuriose rivolte contro il Presidente degli Stati Uniti d'America pubblicate nei giorni scorsi sui quotidiani di sinistra in occasione della partenza di chi si reca in Oriente... per un breve periodo di riposo (1513).

DE GASPERIS.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se:

non si ravvisi l'opportunità di riconoscere, ai fini della ammissione ai concorsi direttivi, di cui alla legge 19 maggio 1950, n. 323 e della valutazione dei titoli, il servizio di direttore didattico incaricato, prestato nelle ex colonie, nelle provincie annesse dopo la guerra 1915-1918, nelle scuole dell'Africa Italiana e nelle scuole all'estero;

non sia opportuno che il Ministero rettifichi le sue ordinanze riguardanti gli incarichi direttivi ed ispettivi nelle scuole elementari per il 1950-51, nelle quali si omettono alcune categorie di direttori incaricati e per altri si limita il servizio al 1944-45, in considerazione dell'articolo 47 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 17, per le scuole dell'Africa Italiana, e della legge 18 dicembre 1910, n. 867, articolo 33; decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1939, articolo 30; regio decreto 30 di-

cembre 1939, n. 3234, articolo 4; regio decreto 21 gennaio 1926, n. 177, articolo 10; testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, articolo 35 e annessa tabella B, punto 5°, scuole estero.

E che tali omissioni o limitazioni arrecano sperequazione nella valutazione dei titoli e dei servizi lodevolmente prestati, avendo precedenti disposizioni legislative ed ordinanze ministeriali già riconosciuto il servizio di dette categorie e di categorie simili (1520).

DE GASPERIS.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per arginare il pauroso fenomeno degli incidenti stradali che continuano a verificarsi con allarmante frequenza.

In particolare desidero conoscere: 1) se risponda a verità quanto apparso sul giornale « Il Messaggero » del 4 corrente mese e, cioè, che esiste un dispositivo frenante di sicurezza capace di fermare qualsiasi automezzo nell'eventualità di rottura o cattivo funzionamento di altri freni; 2) se l'Ispettorato della motorizzazione civile non ritenga opportuno accertare l'efficienza tecnica di detto dispositivo frenante ed eventualmente prescriverne la generale applicazione su tutti gli automezzi in servizio pubblico per trasporto passeggeri (linee urbane ed extra urbane); 3) se è esatto che l'A.T.A.C. ne abbia iniziato il montaggio su alcuni suoi autobus e filobus di linea ed intenda munirne tutti i suoi automezzi in servizio (1521).

DE GASPERIS.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate (621-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Onoranze ai caduti in guerra (816-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario (577-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

4. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, concluso a Washington il 31 ottobre 1950 (1443) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (1000).

2. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

3. Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-1948 (588) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-1949 (589) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali (1185) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera Nazionale Combattenti (437).

7. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

2. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

4. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti